

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 ottobre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. 3.

Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. 4.

Disposizioni per il trasferimento di personale regionale alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e altre disposizioni in materia di funzioni camerale . Pag. 5

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 settembre 2008, n. 40-147/Leg.

Modifica al decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell'articolo 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica) ..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg.

Approvazione del «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»..... Pag. 6

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 gennaio 2009, n. 014/Pres.

Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio». Emanazione ..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 gennaio 2009, n. 015/Pres.

Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati avvalere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia». Emanazione ..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 gennaio 2009, n. 028/Pres.

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres ..... Pag. 23

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2009, n. 3.

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale ..... Pag. 24



LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2009, n. 4.  
**Spese di rappresentanza del consiglio regionale** . Pag. 31

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. 2.  
**Bilancio regionale di competenza e di cassa 2009 - Bilancio pluriennale 2009/2011**..... Pag. 32

#### REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 4.  
**Legge elettorale** ..... Pag. 34

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2009, n. 5.  
**«Intervento straordinario società Astir S.p.A.»** .. Pag. 37

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 20 novembre 2008, n. 15.  
**Misure di contrasto alla criminalità organizzata**. Pag. 39

LEGGE 20 novembre 2008, n. 16.  
**Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nei settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore**..... Pag. 42

LEGGE 20 novembre 2008, n. 17.  
**Norme per la continuità del reddito minimo d'inserimento** ..... Pag. 44

#### REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 16.

**Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008)** ..... Pag. 44

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 17.


**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009 e disposizioni varie**..... Pag. 45

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 1.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)**..... Pag. 45

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 2.

**Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012** ..... Pag. 45



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. 3.

### Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 17 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Oggetto

1. La Regione concorre alla promozione ed al sostegno della imprenditoria giovanile attraverso la concessione delle agevolazioni finanziarie disciplinate dalla presente legge.

#### Art. 2.

##### Destinatari delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse per la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese industriali ed artigiane che rientrino nella vigente definizione comunitaria di piccola e media impresa, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione e che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.

2. Ai fini della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari siano in età compresa fra diciotto e trentacinque anni;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il 70 per cento in età compresa fra diciotto e trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 70 per cento da persone appartenenti alla predetta fascia d'età.

3. Ai fini della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

#### Art. 3.

##### (Tipologia delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge consistono in contributi a fondo perduto per spese di investimento, in misura non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo pari ad euro 60.000.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è pari ad euro 15.000.

#### Art. 4.

##### Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, sono ammissibili le spese, al netto degli oneri fiscali, relative alla dotazione e alla realizzazione di beni materiali e immateriali. I beni devono essere direttamente collegati all'iniziativa e non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.

2. Sono ammissibili a contributo le spese relative:

a) alla ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50 per cento del costo totale dell'investimento;

b) alla progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5 per cento del costo totale dell'investimento;

c) all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi;

d) all'acquisto di brevetti e licenze;

e) all'acquisto di software;

f) all'analisi di mercato;

g) alle consulenze per l'organizzazione aziendale;

h) all'atto notarile di costituzione di società.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le spese relative all'atto notarile di costituzione di società.

4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi secondo le condizioni degli aiuti *de minimis*, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.

#### Art. 5.

##### Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni

1. L'impresa beneficiaria dei contributi di cui alla presente legge è obbligata a mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo ed a non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di tre anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa.

2. Qualora l'impresa beneficiaria dei contributi intenda alienare o cedere i beni oggetto di contributo o mutarne la destinazione d'uso, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, deve proporre apposita istanza alla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente.

3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'impresa beneficiaria deve restituire l'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. L'autorizzazione può prevedere la restituzione parziale del contributo, purché proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del bene. L'autorizzazione può prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.

#### Art. 6.

##### Modalità di presentazione della domanda


1. La domanda di contributo è presentata alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., che provvede a trasmetterne copia alla struttura competente. A tal fine, la Regione stipula con Finaosta S.p.A. apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.

2. Finaosta S.p.A. effettua l'istruttoria delle domande presentate, verificandone la validità tecnica, economica e finanziaria, e ne comunica l'esito alla struttura competente.

#### Art. 7.

##### Concessione, diniego o revoca

1. La concessione, il diniego o la revoca dei contributi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale. L'erogazione è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione



di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di contributo.

Art. 8.

*Revoca*

1. I contributi sono revocati qualora l'impresa beneficiaria:

- a) non adempia all'obbligo di cui all'art. 5, comma 1;
- b) non porti a termine le iniziative programmate entro due anni dalla data di concessione del contributo;
- c) trasferisca l'impresa o ceda le quote sociali nei primi cinque anni di attività; i contributi non sono revocati se l'impresa o le quote sono cedute ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che continuino l'esercizio dell'impresa;
- d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo.

2. La revoca del contributo è, altresì, disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine della concessione del contributo medesimo. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

Art. 9.

*Sanzioni*

1. La revoca, anche parziale, del contributo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

Art. 10.

*Ispezioni e controlli*

1. La struttura competente, anche avvalendosi di Finaosta S.p.A., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione del contributo.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate e ad ogni documentazione necessaria.

Art. 11.

*Divieto di cumulo*

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime spese.

Art. 12.

*Rinvio*

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego o alla revoca dei contributi di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con propria

deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 13.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011:

a) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi), per le finalità di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), per le finalità di cui all'art. 3.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:

a) 2.2.2.09. al capitolo 35745 (Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi) per annui euro 150.000;

b) 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) al capitolo 47580 (Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi) per annui euro 350.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 gennaio 2009.

ROLLANDIN

09R0287



## LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. 4.

**Disposizioni per il trasferimento di personale regionale alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e altre disposizioni in materia di funzioni camerali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 17 febbraio 2009)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge

## Art. 1.

*Procedure di trasferimento del personale*

1. Il personale regionale, appartenente alle categorie di cui al sistema di classificazione introdotto dal Contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale e in servizio alla data del 31 maggio 2005 presso gli uffici che svolgevano le funzioni di cui all'art. 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), è trasferito, su domanda, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, fino alla concorrenza della dotazione organica iniziale determinata dal Consiglio camerale, su proposta del Comitato paritetico di cui all'art. 13 della legge regionale n. 7/2002. La Giunta regionale procede alla revisione delle dotazioni di personale tenuto conto dei trasferimenti agli organici della Chambre.

2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), fatto salvo quanto segue:

a) le domande per il trasferimento alla Chambre devono essere inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di personale, di seguito denominata struttura competente; la mancata presentazione della domanda equivale, quanto agli effetti, alla manifestazione di volontà di permanenza nei ruoli della Regione;

b) qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti disponibili nella dotazione organica provvisoria, la struttura competente predisponde una graduatoria, sulla base dell'anzianità di servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei posti disponibili. Nella valutazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale, è assegnato un punteggio maggiore al periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 7/2002, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato A alla presente legge.

3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico acquisito e l'anzianità di servizio maturata e aderisce al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA).

4. Il personale trasferito, sino alla data di inquadramento nei ruoli della Chambre, continua ad essere amministrato dalla Regione.

5. Qualora non siano presentate domande, o le stesse risultino in numero inferiore rispetto ai posti disponibili nella dotazione organica provvisoria, la Regione, su richiesta della Chambre, provvede ad assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni trasferite mediante comando di proprio personale, per il tempo necessario ad assicurare alla Chambre la copertura dei posti vacanti nella propria dotazione organica.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, con apposito accordo tra la Regione e la Chambre, sono stabiliti il numero dei dipendenti da comandare, la loro ripartizione in ragione della categoria di appartenenza e le

modalità per la copertura degli oneri connessi al relativo trattamento economico.

## Art. 2.

*Modificazioni all'art. 12 della legge regionale n. 7/2002*

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2002 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre, nella misura massima del 40 per cento dell'ammontare del diritto annuale iscritto tra i ricavi del conto economico dell'esercizio precedente, e, comunque, comprensivo di somme pari agli stanziamenti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nel bilancio regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1. Il finanziamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Chambre, e non può, in ogni caso, essere inferiore al 20 per cento del diritto annuale iscritto tra i ricavi del conto economico dell'esercizio precedente ed è destinato al perseguimento degli obiettivi indicati nella deliberazione di approvazione del finanziamento. Nelle more del trasferimento di cui all'art. 11, comma 1, il finanziamento di cui al presente comma è aumentato, fatto salvo il limite massimo del 40 per cento, in misura pari alle spese sostenute dalla Chambre per la locazione di una sede temporanea.»

## Art. 3.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

- a) l'art. 16 della legge regionale n. 7/2002;
- b) l'allegato A alla legge regionale n. 7/2002.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 gennaio 2009.

ROLLANDIN

ALLEGATO A (ART. 1, COMMA 2, LETTERA B))

**SISTEMA DI PUNTEGGIO PER L'ANZIANITA' DI SERVIZIO AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B)**

1. Anzianità nel servizio svolto, con assegnazione di competenze camerali, nel livello corrispondente a quello per il quale è presentata domanda di trasferimento: punti 1 per ogni mese.

2. Anzianità nel servizio svolto, con assegnazione di competenze camerali, nel livello inferiore a quello per il quale è presentata la domanda di trasferimento: punti 0,75 per ogni mese.

3. Anzianità nel servizio svolto con assegnazione di competenze diverse da quelle trasferite alla Chambre: punti 0,50 per ogni mese.

4. I periodi superiori a quindici giorni sono arrotondati al mese; i periodi inferiori non sono valutati.

09R0288



## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 settembre 2008, n. 40-147/Leg.

**Modifica al decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell'articolo 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica).**

(Pubblicato nel Suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008).

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2213 di data 5 settembre 2008 avente ad oggetto: Approvazione del regolamento recante «Modifica al decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica).».

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Modifica dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg.*

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2003, n. 26-147/Leg. (Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, concernente l'istituzione dell'agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di protonterapia medica) è sostituito dal seguente:

«Art. 14. ( *Soppressione dell'agenzia* ) — 1. L'agenzia è soppressa alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale la Giunta provinciale, con propria deliberazione, abbia accertato l'avvenuta operatività a regime del centro di protonterapia medica previsto dall'art. 22, comma 1, della legge. L'agenzia è comunque soppressa entro la data del 31 dicembre 2013.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 settembre 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2008, registro n. 1, foglio n.32

09R0422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg.

**Approvazione del «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».**

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 2380 di data 26 settembre 2008, con la quale la giunta provinciale ha approvato il «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Oggetto*

1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», disciplina:

- a) il riconoscimento della parità scolastica e formativa;
- b) gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche paritarie e degli studenti iscritti alle stesse;
- c) gli interventi a favore delle istituzioni formative paritarie affidatarie dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- d) gli interventi a favore delle scuole ad indirizzo pedagogico - metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, di seguito denominate «scuole steineriane» e degli studenti iscritti alle stesse.

2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, di seguito denominata «struttura provinciale competente», cura gli adempimenti previsti da questo regolamento.



## Capo I

## LA PARITÀ SCOLASTICA

## Art. 2.

*Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica*

1. La parità scolastica è riconosciuta alle istituzioni in possesso dei requisiti organizzativi e di qualità previsti dall'art. 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni di seguito indicate:

a) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera a):

1) il progetto educativo esprime l'orientamento culturale, l'eventuale ispirazione di carattere etico o religioso e l'indirizzo pedagogico - didattico dell'istituzione, è improntato ai principi di libertà, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione;

2) il progetto d'istituto è il documento che dà attuazione al progetto educativo e che identifica l'offerta formativa, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che l'istituzione adotta nell'ambito della propria autonomia. Il progetto d'istituto è elaborato in armonia con quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, con le previsioni del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione e in conformità ai piani di studio provinciali previsti dall'art. 55 della legge provinciale sulla scuola;

b) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera b):

1) l'attestazione della titolarità della gestione risulta dall'individuazione, contenuta nella richiesta di riconoscimento della parità scolastica, del soggetto che ha la legale rappresentanza dell'istituzione;

2) la pubblicità del bilancio deve essere prevista nello statuto dell'istituzione, indicando in particolare le modalità per la consultazione del medesimo da parte delle componenti della comunità scolastica; la pubblicità del bilancio è realizzata comunque attraverso l'affissione all'albo dell'istituzione e il contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale competente. Il bilancio è redatto secondo le specifiche normative alle quali è soggetto il gestore dell'istituzione ed è integrato da una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in particolare i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale dell'istituzione. L'istituzione presso la quale sono attivati più corsi di studio di grado ed ordine diversi, dipendenti da un unico gestore, può redigere anche un unico bilancio; in tal caso la relazione accompagnatoria dà evidenza dei criteri per l'indicazione dei costi promiscui. L'istituzione che gestisce, oltre i corsi di studio interessati al riconoscimento della parità scolastica, altre attività, deve garantire all'interno del bilancio separazione contabile tra le predette attività;

c) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera f): l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica implica la costituzione del collegio dei docenti, con funzioni di programmazione didattica ed educativa, del consiglio di classe, con funzioni di programmazione dell'attività della classe e di valutazione degli studenti, nonché di altri organi che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e degli studenti nell'organizzazione e nella gestione del servizio educativo;

d) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera g): l'iscrizione degli studenti, i cui genitori, accettandone il progetto educativo, ne facciano richiesta, è accolta secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell'istituzione;

e) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera h): l'istituzione provvede all'integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con - bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).

2. Ai fini del riconoscimento della parità scolastica, l'istituzione approva, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dal comma 1 di questo articolo, uno statuto che definisce in particolare:

a) gli organi dell'istituzione, le funzioni agli stessi attribuite e le disposizioni per il loro funzionamento;

b) le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali;

c) i criteri per l'iscrizione degli studenti;

d) le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività di programmazione e di gestione dell'attività educativa;

e) le disposizioni per la formazione del bilancio e le relative modalità di pubblicità, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 2);

f) le modalità per la pubblicizzazione degli atti;

g) le forme di controllo interno.

3. La giunta provinciale stabilisce i criteri di funzionamento amministrativo e didattico ai quali devono corrispondere le istituzioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) coordinamento didattico;

b) modalità per l'iscrizione ed il trasferimento degli studenti;

c) completezza dei corsi.

## Art. 3.

*Richiesta di riconoscimento della parità scolastica*

1. La richiesta di riconoscimento della parità scolastica è presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:

a) istituzioni non paritarie, già funzionanti;

b) istituzioni che gestiscono corsi privati di istruzione non riconosciuti dall'ordinamento scolastico;

c) istituzioni che intendono attivare, sin dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta di parità, corsi di istruzione completi o a partire dalla prima classe in vista dell'istituzione dell'intero corso.

2. Nella richiesta di riconoscimento della parità scolastica il legale rappresentante dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso, da parte dell'istituzione, dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dall'art. 2 di questo regolamento. Il legale rappresentante inoltre assume formalmente i seguenti impegni:

a) costituire un percorso di studio completo, se non già attivato;

b) accettare in ogni momento i controlli della struttura provinciale competente disposti ai sensi dell'art. 7;

c) comunicare alla struttura provinciale competente la data di inizio dell'attività scolastica, che deve essere fissata non oltre il primo settembre di ogni anno.

3. Alla richiesta di riconoscimento della parità scolastica sono allegati in particolare:

a) il progetto educativo;

b) il progetto d'istituto;


c) lo statuto dell'istituzione;

d) la documentazione attestante l'utilizzo di locali idonei all'attività svolta e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché di arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento, come stabilito dall'art. 30, comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola.

## Art. 4.

*Procedimento per il riconoscimento della parità scolastica*

1. Per il riconoscimento della parità scolastica, la struttura provinciale competente verifica la richiesta di riconoscimento, la documentazione allegata ed effettua un'ispezione tecnica e una didattica presso l'istituzione, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Per l'istruttoria della richiesta di riconoscimento presentata la struttura provinciale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. La giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'ispezione tecnica, di quella didattica e per l'affidamento dei relativi incarichi.



2. Qualora, in seguito all'attività istruttoria, la struttura provinciale competente accerti la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento comunica all'istituzione gli elementi ostativi al riconoscimento della parità scolastica invitandola a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni. Trascorso senza riscontro tale termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente rigetta la richiesta di riconoscimento della parità.

3. In caso di esito favorevole dell'istruttoria il dirigente della struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di riconoscimento della parità scolastica entro il trentuno dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta.

4. Per le istituzioni scolastiche già in possesso del riconoscimento della parità, in caso di soppressione di corsi di studio ovvero di istituzione di corsi di studio di indirizzi diversi, fino all'adozione del relativo provvedimento di revoca ovvero di estensione della parità, resta efficace l'originario riconoscimento.

#### Art. 5.

##### *Effetti e durata della parità scolastica*

1. Gli effetti del riconoscimento della parità scolastica decorrono dall'inizio dell'anno scolastico nel corso del quale è stato rilasciato il relativo provvedimento. Il riconoscimento della parità scolastica comporta l'equipollenza del servizio educativo erogato dall'istituzione scolastica paritaria a quello erogato dall'istituzione scolastica provinciale, in particolare per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio rilasciati. L'efficacia del riconoscimento della parità scolastica permane fino al provvedimento di revoca.

2. In caso di modifica successiva dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità scolastica, il legale rappresentante dell'istituzione deve provvedere ad adeguare l'istituzione ai nuovi requisiti entro un anno dalla data di modifica degli stessi, dando atto di ciò con apposita dichiarazione resa alla struttura provinciale competente ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La struttura provinciale competente procede alla verifica dell'avvenuto adeguamento e alla emanazione del relativo provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 4; fino all'adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto.

#### Art. 6.

##### *Modifiche successive al riconoscimento della parità scolastica*

1. Il legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria deve comunicare alla struttura provinciale competente, con le modalità previste dal comma 2, entro sessanta giorni dal loro verificarsi e comunque entro il 31 agosto, tutte le modificazioni relative ai requisiti valutati per il riconoscimento della parità scolastica e in particolare le variazioni riguardanti:

- a) il mutamento del soggetto gestore dell'istituzione scolastica paritaria;
- b) la modifica della natura giuridica del soggetto gestore;
- c) il trasferimento della sede scolastica;
- d) il mutamento del legale rappresentante stesso.

2. A tal fine il legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria presenta motivata richiesta di conferma del riconoscimento della parità scolastica dichiarando nella stessa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento e allegando la documentazione necessaria oltre a quanto previsto per casi specifici dai commi 3 e 4.

3. Con riferimento al mutamento del soggetto gestore previsto dal comma 1, lettera a):

- a) il soggetto gestore uscente presenta copia autentica dell'atto che determina il passaggio di gestione; in particolare tale atto deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica;
- b) il soggetto gestore subentrante presenta le dichiarazioni, assume gli impegni e allega la documentazione previsti dall'art. 3, commi 2 e 3.

4. Con riferimento al trasferimento della sede scolastica previsto dal comma 1, lettera c), il legale rappresentante presenta la documentazione prevista dall'art. 3, comma 3, lettera d).

5. La struttura provinciale competente procede alla verifica della richiesta di conferma, secondo quanto previsto dall'art. 4. Fino all'adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto; il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura provinciale competente entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

#### Art. 7.

##### *Attività di controllo delle istituzioni scolastiche paritarie*

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, della legge provinciale sulla scuola la struttura provinciale competente verifica la permanenza in capo all'istituzione scolastica paritaria dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità secondo le modalità e le procedure stabilite dalla giunta provinciale.

#### Art. 8.

##### *Revoca del riconoscimento della parità scolastica*

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'art. 7, sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento della parità, la struttura provinciale competente comunica all'istituzione interessata gli esiti dell'attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l'invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

2. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 1 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente dispone la revoca del riconoscimento della parità scolastica, che ha effetto a partire dall'anno scolastico successivo, fatti salvi casi di particolare gravità per i quali la revoca può avere effetto anche immediato; il dirigente della struttura provinciale competente prescrive quindi gli adempimenti conseguenti e, qualora l'istituzione scolastica paritaria sia destinataria dei contributi provinciali come disciplinati dal capo II, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 18.

3. Nei casi di revoca della parità scolastica o di mancata conferma della stessa in seguito all'effettuazione della procedura prevista dall'art. 6 o di cessazione dell'attività scolastica, il legale rappresentante è tenuto a depositare, presso la struttura provinciale competente, la documentazione relativa al curriculum degli studenti e allo stato di servizio del personale.

4. Nel caso in cui si verifichi la sospensione per un anno del funzionamento di una classe all'interno di un corso di studi di un'istituzione scolastica paritaria, non è revocabile il riconoscimento della parità per mancanza dei requisiti richiesti, fermo restando l'obbligo da parte del legale rappresentante di comunicare la sospensione stessa alla struttura provinciale competente.

5. Il termine del procedimento per la revoca del riconoscimento della parità scolastica è di centottanta giorni.

#### Capo II


##### INTERVENTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE

#### Art. 9.

##### *Contributi a favore delle istituzioni scolastiche paritarie*

1. In attuazione dell'art. 76, commi 4 e 5, della legge provinciale sulla scuola, questo capo disciplina la concessione, le modalità di rendicontazione e i casi di revoca dei contributi di seguito indicati:

- a) in conto gestione;
- b) per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali;
- c) per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri;
- d) per la fornitura dei libri di testo;
- e) per l'acquisto e rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche.



## Art. 10.

*Requisiti per l'ammissione ai contributi*

1. Possono essere ammesse ai contributi previsti dall'art. 9 le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia di Trento che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni di seguito indicate:

a) con riferimento al requisito previsto dall'art. 76, comma 4, lettera a): il requisito dello svolgimento dell'attività in provincia di Trento per almeno tre anni è soddisfatto qualora il medesimo soggetto abbia gestito, in modo continuativo per un periodo minimo di tre anni scolastici precedenti quello per il quale sono richiesti i contributi, un'istituzione scolastica paritaria operante in provincia; nel caso di gestione dell'istituzione scolastica paritaria da parte di diversi soggetti, il requisito del periodo minimo triennale di attività nella provincia si intende soddisfatto qualora l'istituzione abbia operato per almeno tre anni in modo continuativo nello stesso ambito territoriale provinciale e con la permanenza in servizio di almeno due terzi dei docenti già in servizio durante la precedente o le precedenti gestioni;

b) con riferimento al requisito previsto dall'art. 76, comma 4, lettera b): l'istituzione scolastica paritaria non deve operare alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e deve accogliere le domande d'iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo dell'istituzione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione della richiesta d'iscrizione; tale criterio e le modalità di applicazione dello stesso devono essere esplicitati nello Statuto previsto dall'art. 2, comma 2;

c) con riferimento al requisito previsto dall'art. 76, comma 4, lettera c): resta fermo che l'istituzione scolastica paritaria si considera comunque senza fine di lucro nei casi in cui il soggetto gestore della stessa o sia costituito in cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), o sia costituito in organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione; negli altri casi il soggetto gestore deve garantire che lo Statuto dell'istituzione scolastica paritaria preveda l'esclusione del fine di lucro; tale requisito è soddisfatto qualora lo statuto disponga:

1) il divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale;

2) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali;

3) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'istituzione scolastica paritaria, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il soggetto gestore è costituito in forma di cooperativa, ai fondi mutualistici previsti dall'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (nuove norme in materia di società cooperative);

4) con riferimento alle istituzioni scolastiche paritarie costituite in forma associativa, una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ad escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e a prevedere per gli associati, o per i partecipanti maggiorenni, il diritto di voto per approvare e per modificare lo statuto nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) con riferimento al requisito previsto dall'art. 76, comma 4, lettera d): l'istituzione scolastica paritaria deve applicare al proprio personale la regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 4, lettera k), della legge provinciale sulla scuola per quanto riguarda le prestazioni volontarie;

e) con riferimento al requisito previsto dall'art. 76, comma 4, lettera e): la previsione nello statuto dell'istituzione scolastica paritaria di un organo di revisione contabile.

## Art. 11.

*Presentazione della domanda di contributi*

1. La giunta provinciale definisce le modalità di presentazione della domanda di contributi previsti dall'art. 9, nonché la documentazione da allegare alla stessa; tale domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria e presentata alla struttura provinciale competente entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Nella domanda di contributi il legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'art. 10 di questo regolamento; la struttura provinciale competente provvede all'istruttoria della domanda effettuando le verifiche in ordine al possesso dei requisiti.

## Art. 12.

*Modalità di costituzione di fondi per contributi in conto gestione*

1. La giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'art. 19, ripartisce annualmente le risorse finanziarie per l'assegnazione di contributi in conto gestione nei seguenti fondi:

- a) il fondo per le scuole primarie;
- b) il fondo per le scuole secondarie di primo grado;
- c) il fondo per le scuole secondarie di secondo grado.

2. La consistenza dei fondi previsti dal comma 1, lettere b) e c), è determinata in modo che:

a) la quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di primo grado sia pari a 1,4 volte quella relativa ad ogni iscritto alla scuola primaria;

b) la quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di secondo grado sia pari a 1,6 volte quella relativa ad ogni iscritto alla scuola primaria;

c) la quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di secondo grado frequentante, sulla base di un progetto riguardante intere classi, l'anno scolastico presso una scuola estera, sia pari a 2,5 volte quella prevista per ogni iscritto alla scuola primaria.

3. La consistenza del fondo per le scuole secondarie di secondo grado è determinata moltiplicando la quota di contributo per ogni iscritto, previsto dal comma 2, lettera b), per il totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado frequentanti l'anno scolastico presso la scuola di iscrizione, nonché moltiplicando la quota di contributo per ogni iscritto, previsto dal comma 2, lettera c), per il totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado frequentanti l'anno scolastico presso una scuola estera e sommando i fondi parziali così ottenuti, e sommando quindi i due risultati.

## Art. 13.

*Modalità di determinazione del contributo in conto gestione*

1. Il contributo in conto gestione da assegnare alle singole scuole primarie e secondarie di primo grado è determinato moltiplicando l'importo della quota di contributo prevista per ogni iscritto per il numero degli iscritti alla scuola richiedente, ricavato sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe provinciale degli studenti prevista dall'art. 111 della legge provinciale sulla scuola.

2. Il contributo in conto gestione da assegnare alle singole scuole secondarie di secondo grado è determinato ripartendo il fondo complessivo previsto dall'art. 12, comma 3, secondo i seguenti parametri:

a) il numero degli studenti iscritti e frequentanti la scuola;

b) il numero degli studenti iscritti presso le singole scuole ma frequentanti l'anno scolastico presso una scuola estera;

c) il numero delle ore di lezione settimanali come previste dal piano di studio vigente presso le singole scuole richiedenti; tale piano di studio è quello previsto dall'ordinamento della scuola o quello autorizzato come progetto di sperimentazione, con esclusione delle eventuali attività aggiuntive o integrative promosse autonomamente dalla scuola;

d) il numero delle classi attivate presso la scuola.



3. In relazione a progetti di sperimentazione autorizzati presso scuole secondarie di secondo grado nel settore dell'istruzione tecnica, per le ore di lezione curricolari tenute avvalendosi della collaborazione di istituzioni formative paritarie, nel caso di maggiore incidenza del costo orario rispetto a quello medio della scuola che attua la sperimentazione, l'assegnazione del contributo può essere disposta anche con riferimento ai costi specifici conseguenti alla realizzazione della sperimentazione medesima.

#### Art. 14.

##### *Concessione ed erogazione del contributo in conto gestione*

1. Il dirigente della struttura provinciale competente, verificata la regolarità della domanda e sulla base di quanto disposto dagli articoli 12 e 13, dispone la concessione del contributo in conto gestione spettante a ciascuna istituzione scolastica paritaria.

2. L'erogazione del contributo in conto gestione è disposta con riferimento all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, secondo le modalità e alle scadenze stabilite con il provvedimento di concessione che tiene conto in particolare delle esigenze di bilancio delle istituzioni scolastiche paritarie, compatibilmente con la disciplina provinciale di contabilità pubblica.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività, il dirigente della struttura provinciale competente può disporre la concessione di un anticipo del contributo, in fase di istruttoria della richiesta, in misura comunque non superiore al 50 per cento del contributo assegnato per l'anno scolastico precedente; l'anticipo del contributo è erogato secondo le modalità, le quantità e alle scadenze stabilite con il provvedimento di concessione dello stesso.

4. Il dirigente della struttura provinciale competente può concedere l'anticipo previsto dal comma 3 anche in sede di prima ammissione dell'istituzione scolastica paritaria ai contributi in conto gestione; in tal caso l'anticipo del contributo è calcolato quale percentuale dell'importo che si ottiene moltiplicando il numero degli studenti iscritti all'istituzione stessa, nell'anno scolastico precedente a quello per il quale è presentata la domanda di contributo, per l'importo della quota di contributo prevista per ogni iscritto a scuole di grado corrispondente, a norma dell'art. 13, nell'ultima determinazione di concessione adottata ai sensi del comma 1.

#### Art. 15.

##### *Contributi per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, per la fornitura dei libri di testo, per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri.*

1. Con la deliberazione prevista dall'art. 19, la giunta provinciale stabilisce altresì criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti da questo articolo; l'eventuale concessione del contributo è disposta con riferimento all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda.

2. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'art. 10 di questo regolamento e che attuano gli interventi secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del contributo per la realizzazione di misure e servizi a sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali.

3. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'art. 10 di questo regolamento e che attuano gli interventi secondo quanto disposto dall'art. 15 del decreto del presidente della provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. (regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del

contributo per la realizzazione di attività e interventi per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri.

4. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'art. 10 di questo regolamento, il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del contributo per la fornitura dei libri di testo.

5. La domanda di concessione del contributo è presentata secondo le modalità stabilite dall'art. 11.

#### Art. 16.

##### *Contributo per l'acquisto e il rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche*

1. Con la deliberazione prevista dall'art. 19, la giunta provinciale, stabilisce altresì criteri e modalità per la determinazione dei contributi ordinari previsti da questo articolo; la giunta provinciale inoltre, nel limite di un terzo delle risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di bilancio, può determinare criteri e modalità per la concessione alle istituzioni scolastiche paritarie, a fronte di particolari necessità, di contributi straordinari per l'acquisto e il rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione dei contributi per l'acquisto e il rinnovo degli arredi e delle attrezzature didattiche; tale concessione è disposta con riferimento all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda ai sensi del comma 3.

3. La domanda di concessione del contributo è presentata secondo le modalità stabilite dall'art. 11.

#### Art. 17.

##### *Modalità di rendicontazione dei contributi erogati*

1. Al fine di consentire le verifiche sulle attività di gestione relative ai contributi erogati per l'esercizio finanziario precedente all'anno per il quale sono richiesti i contributi, la giunta provinciale approva uno schema di rendiconto.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno è presentato alla struttura provinciale competente il rendiconto dell'attività di gestione dei contributi, compilato secondo lo schema previsto dal comma 1, sottoscritto dal legale rappresentante della istituzione scolastica paritaria e corredato di apposita relazione dell'organo di revisione contabile. In presenza di giustificati motivi, il predetto termine può essere prorogato dal dirigente della struttura provinciale competente.

3. L'ammontare complessivo dei contributi erogati non può essere superiore, per ciascuna tipologia di spesa, ai costi totali esposti nel rendiconto; a tal fine, l'organo di revisione contabile, nella relazione prevista dal comma 2, determina l'incidenza percentuale dei contributi rispetto ai costi totali. La struttura provinciale competente verifica il rispetto del predetto limite e in caso di riscontro negativo provvede alla compensazione con le rate in corso di pagamento ovvero, se necessario, al recupero dell'eventuale ulteriore residuo o dell'eccedenza già corrisposta.


4. I rendiconti delle istituzioni scolastiche paritarie sono pubblici e restano depositati presso la struttura provinciale competente per consentire a chiunque di prenderne visione o averne copia.

5. La struttura provinciale competente provvede periodicamente al controllo dei rendiconti al fine di evidenziare le caratteristiche di efficienza e di economicità della gestione dei contributi, elaborando indici sul costo del servizio.

#### Art. 18.

##### *Verifiche, casi di revoca e sanzioni*

1. La struttura provinciale competente verifica la persistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dall'art. 76 della legge provinciale sulla scuola, ivi compresa l'osservanza degli



obblighi della rendicontazione dei contributi, nonché la regolarità della gestione dell'attività.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo e la revoca del contributo eventualmente concesso, l'accertamento:

a) della mancanza di uno o più degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'art. 10 di questo regolamento;

b) della mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità scolastica;

c) della mancata o della tardiva presentazione del rendiconto previsto dall'art. 17;

d) della presenza di gravi irregolarità nella gestione dell'attività, anche come risultanti dal controllo del rendiconto previsto dall'art. 17.

3. Alle somme da restituire è applicata la maggiorazione degli interessi al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della medesima, vigente alla data di quietanza del mandato di pagamento relativo alle anticipazioni pagate in eccesso, a decorrere dalla stessa data.

4. A seguito degli accertamenti previsti dal comma 2, la struttura provinciale competente comunica all'istituzione interessata gli esiti dell'attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l'invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

5. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 4 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente valuta, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni riscontrate nel caso specifico, le condizioni di sospensione e di revoca del contributo e adotta i provvedimenti conseguenti.

#### Art. 19.

##### *Ripartizione delle risorse finanziarie a favore delle istituzioni scolastiche paritarie*

1. La giunta provinciale determina annualmente l'entità delle risorse finanziarie da destinare a copertura della spesa per i contributi previsti dall'art. 9 e a copertura della spesa relativa alla concessione degli assegni di studio per le spese di iscrizione e frequenza previsti dal capo III, nei limiti dello stanziamento complessivo disposto a carico del pertinente capitolo del bilancio provinciale.

#### Capo III

##### INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE

#### Art. 20.

##### *Assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decreto del presidente della provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. (regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), sono destinatari dell'assegno di studio per fare fronte alle spese di iscrizione e frequenza alle istituzioni scolastiche paritarie, previsto dall'art. 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, di seguito denominato «assegno di studio», gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in provincia di Trento;

b) aver conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;

c) aver frequentato la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;

d) appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti stabiliti ai sensi del comma 2;

e) avere un'età non superiore ai venti anni alla conclusione dell'anno scolastico cui si riferisce l'assegno di studio.

2. Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)) e nel rispetto dei principi enunciati nello stesso articolo, la giunta provinciale stabilisce:

a) i criteri di valutazione della condizione economica del nucleo familiare tenendo conto sia del reddito che del patrimonio;

b) i limiti di reddito e di patrimonio per l'ammissione all'assegno di studio, articolandoli in relazione al numero di componenti del nucleo familiare;

c) la misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile; la misura massima può essere differenziata in relazione ai diversi gradi di scuola.

#### Art. 21.

##### *Modalità di presentazione della richiesta di assegno di studio*

1. La richiesta di assegno di studio può essere presentata:

a) o da uno dei genitori dello studente, se minorenni; ai genitori sono equiparati coloro che esercitano la relativa potestà sul minore secondo quanto stabilito dal codice civile;

b) o dallo studente stesso, se maggiorenne.

2. I soggetti previsti dal comma 1 nel compilare il modulo di richiesta di assegno di studio dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1; tale modulo è consegnato o alla struttura provinciale competente o direttamente all'istituzione scolastica paritaria se convenzionata ai sensi del comma 3.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente, mediante apposita convenzione, può affidare all'istituzione scolastica paritaria l'incarico di ricevere le richieste di assegno di studio e di provvedere agli adempimenti istruttori conseguenti. Tale convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria e dal dirigente della struttura provinciale competente, disciplina in particolare:

a) i compiti dell'istituzione scolastica paritaria;

b) l'obbligo per l'istituzione scolastica paritaria di ricevere tutte le richieste di assegno di studio presentate dai propri studenti, tale onere è evidenziato nei moduli di iscrizione;

c) il termine entro il quale l'istituzione scolastica paritaria trasmette alla struttura provinciale competente le richieste di assegno ricevute;

d) le modalità per l'erogazione dell'assegno di studio agli studenti beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22.

4. La giunta provinciale approva un modulo di richiesta di assegno di studio stabilendo in particolare:

a) i dati necessari per l'individuazione della composizione del nucleo familiare e per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare stesso;

b) il termine per la presentazione della richiesta di assegno di studio.


#### Art. 22.

##### *Concessione ed erogazione dell'assegno di studio*

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 19 e di quanto disposto dal comma 2 di questo articolo, il dirigente della struttura provinciale competente, previa acquisizione dell'attestazione dell'istituzione scolastica paritaria circa l'effettiva iscrizione e frequenza dello studente, determina l'ammontare dell'assegno di studio spettante a ciascuno studente, dispone la concessione dello stesso, compilando un apposito elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari e l'importo di ciascun assegno di studio e provvede quindi alla erogazione di quanto definito.

2. Per la determinazione dell'ammontare dell'assegno di studio spettante a ciascuno studente si tiene conto di quanto segue:

a) l'entità dell'assegno di studio spettante a ciascun beneficiario è inversamente proporzionale alla condizione economica del nucleo familiare valutata in base ai criteri individuati dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 20, comma 2;



b) l'importo dell'assegno di studio non può in ogni caso superare l'ammontare della retta di iscrizione e frequenza a carico del singolo beneficiario.

3. Gli assegni di studio concessi agli studenti dell'istituzione scolastica paritaria convenzionata con la provincia, ai sensi dell'art. 21, comma 3, sono corrisposti, per la somma complessiva, all'istituzione stessa che provvede ad erogarli ai beneficiari nell'importo per ciascuno stabilito dal dirigente della struttura provinciale competente ai sensi del comma 1, attraverso la detrazione dell'importo dalla propria retta di iscrizione e frequenza.

4. La struttura provinciale competente:

a) dà pubblicità dell'apposito elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari e l'importo di ciascun assegno di studio, previsto dal comma 1, attraverso la pubblicazione dello stesso presso la sede della struttura provinciale competente;

b) sulla base dell'elenco previsto dal comma 1, compila un separato elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari e l'importo di ciascun assegno di studio corrisposto alle istituzioni scolastiche paritarie convenzionate con la Provincia, distinto per istituzione scolastica paritaria. Tale elenco è depositato presso la segreteria della istituzione scolastica paritaria convenzionata, per consentirne la libera visione, per tutto l'anno scolastico a cui si riferisce; per rendere noto al pubblico il deposito dell'elenco, la comunicazione dell'avvenuto deposito è esposta all'albo dell'istituzione scolastica paritaria per almeno trenta giorni consecutivi.

#### Capo IV

##### LA PARITÀ FORMATIVA

#### Art. 23.

##### Requisiti per il riconoscimento della parità formativa

1. La parità formativa è riconosciuta alle istituzioni che concorrono all'erogazione dell'offerta di formazione, rientrando nel diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel territorio della provincia, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni di seguito indicate:

a) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera a):

1) il progetto educativo esprime l'orientamento culturale, l'eventuale ispirazione di carattere etico o religioso e l'indirizzo pedagogico-didattico dell'istituzione, è improntato ai principi di libertà, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione ed è redatto tenendo conto della domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio;

2) il progetto d'istituto è il documento che dà attuazione al progetto educativo e che identifica l'offerta formativa, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che l'istituzione adotta nell'ambito della propria autonomia. Il progetto d'istituto è elaborato in armonia con quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, con le previsioni del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione e in conformità ai piani di studio provinciali che, ai sensi dell'art. 55, commi 2 e 3, della legge provinciale sulla scuola prevedono in particolare l'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, nonché l'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;

b) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera b):

1) l'attestazione della titolarità della gestione risulta dall'individuazione, contenuta nella richiesta di riconoscimento della parità formativa, del soggetto che ha la legale rappresentanza dell'istituzione;

2) la pubblicità del bilancio deve essere prevista nello statuto dell'istituzione, indicando in particolare le modalità per la consultazione del medesimo da parte delle componenti della comunità scolastica; la pubblicità del bilancio è realizzata comunque attraverso l'affissione all'albo dell'istituzione e il contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale competente. Il bilancio è redatto secondo le specifiche normative alle quali è soggetto il gestore dell'istituzione ed è

integrato da una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in particolare i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale dell'istituzione. L'istituzione che gestisce, oltre i corsi di formazione interessati al riconoscimento della parità formativa, altre attività, deve garantire all'interno del bilancio separazione contabile tra le predette attività;

c) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera e): i locali, gli arredi e le attrezzature didattiche si ritengono compatibili con il tipo di ordinamento se messi a disposizione dalla provincia, fermo restando l'obbligo preventivo di verifica della conformità alle norme vigenti, negli altri casi la struttura provinciale competente acquisisce la documentazione prevista dall'art. 24, comma 3, lettera e) di questo regolamento;

d) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera f): l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica implica la costituzione del collegio dei docenti, con funzioni di programmazione didattica ed educativa, del consiglio di classe, con funzioni di programmazione dell'attività della classe e di valutazione degli studenti, nonché di altri organi che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e degli studenti nell'organizzazione e nella gestione del servizio educativo;

e) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera g): l'iscrizione degli studenti, i cui genitori, accettandone il progetto educativo, ne facciano richiesta, è accolta secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell'istituzione;

f) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera h): l'istituzione provvede all'integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008;

g) con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera j): per il personale docente il dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della formazione professionale individua il titolo di studio o la qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per l'assunzione di personale docente delle istituzioni formative provinciali.

2. Ai fini del riconoscimento della parità formativa, l'istituzione approva, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dal comma 1 di questo articolo, uno Statuto che definisce in particolare:

a) gli organi dell'istituzione, le funzioni agli stessi attribuite e le disposizioni per il loro funzionamento;

b) le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali;

c) i criteri per l'iscrizione degli studenti;

d) le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività di programmazione e di gestione dell'attività educativa;

e) le disposizioni per la formazione del bilancio e le relative modalità di pubblicità, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 2);

f) le modalità per la pubblicizzazione degli atti;

g) le forme di controllo interno.

3. La giunta provinciale stabilisce i criteri di funzionamento amministrativo e didattico ai quali devono corrispondere le istituzioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) coordinamento dell'attività formativa;

b) modalità per l'iscrizione ed il trasferimento degli studenti;


c) completezza dei corsi.

#### Art. 24.

##### Richiesta di riconoscimento della parità formativa

1. La richiesta di riconoscimento della parità formativa è presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:

a) enti operanti in regime di convenzione con la provincia ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (ordinamento della formazione professionale);



b) istituzioni diverse da quelle previste dalla lettera a) che intendono attivare, sin dall'inizio dell'anno formativo successivo a quello dell'inoltro della richiesta di parità, percorsi di formazione professionale completi nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

2. Nella richiesta di riconoscimento della parità formativa il legale rappresentante dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso, da parte dell'istituzione, dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dall'art. 23 di questo regolamento. Il legale rappresentante inoltre assume formalmente i seguenti impegni:

a) costituire un percorso di formazione professionale completo, se non già attivato;

b) accettare in ogni momento i controlli della struttura provinciale competente disposti ai sensi dell'art. 28;

c) comunicare alla struttura provinciale competente la data di inizio dell'attività formativa, che deve essere fissata non oltre il primo settembre di ogni anno.

3. Alla richiesta di riconoscimento della parità formativa sono allegati in particolare:

a) il progetto educativo;

b) il progetto d'istituto;

c) lo statuto dell'istituzione;

d) la documentazione attestante l'utilizzo di locali idonei all'attività svolta e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché di arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, lettera c).

4. La giunta provinciale definisce le modalità e i termini di presentazione della richiesta di riconoscimento della parità, nonché l'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla stessa.

#### Art. 25.

##### *Procedimento per il riconoscimento della parità formativa*

1. Per il riconoscimento della parità formativa, la struttura provinciale competente verifica la richiesta di riconoscimento e la documentazione allegata ed effettua un'ispezione tecnica e didattica presso l'istituzione, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Per l'istruttoria della richiesta di riconoscimento presentata la struttura provinciale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. La giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'ispezione tecnica e didattica e per l'affidamento dei relativi incarichi.

2. Qualora, in seguito all'attività istruttoria, la struttura provinciale competente accerti la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento comunica all'istituzione gli elementi ostativi al riconoscimento della parità formativa invitandola a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni. Trascorso senza riscontro tale termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, la struttura provinciale competente rigetta la richiesta di riconoscimento della parità.

3. In caso di esito favorevole dell'istruttoria il dirigente della struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di riconoscimento della parità formativa entro il trentuno dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta.

4. Il riconoscimento della parità formativa, ai sensi dell'art. 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), equivale al titolo richiesto per le esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto.

#### Art. 26.

##### *Effetti e durata della parità formativa*

1. Gli effetti del riconoscimento della parità formativa decorrono dall'inizio dell'anno formativo nel corso del quale è stato rilasciato il relativo provvedimento. Il riconoscimento della parità formativa comporta l'equipollenza del servizio erogato dall'istituzione formativa paritaria a quello erogato dall'istituzione formativa provinciale, in particolare per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio rilasciati.

L'efficacia del riconoscimento della parità formativa permane fino al provvedimento di revoca.

2. In caso di modifica successiva dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità formativa, il legale rappresentante dell'istituzione deve provvedere ad adeguare l'istituzione ai nuovi requisiti entro un anno dalla data di modifica degli stessi, dando atto di ciò con apposita dichiarazione resa alla struttura provinciale competente, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La struttura provinciale competente procede alla verifica dell'avvenuto adeguamento e alla emanazione del relativo provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 25; fino all'adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto.

#### Art. 27.

##### *Modifiche successive al riconoscimento della parità formativa*

1. Il legale rappresentante dell'istituzione formativa paritaria deve comunicare alla struttura provinciale competente, con le modalità previste dal comma 2, entro sessanta giorni dal loro verificarsi e comunque entro il 31 agosto, tutte le modificazioni relative ai requisiti valutati per il riconoscimento della parità formativa e in particolare le variazioni riguardanti:

a) il mutamento del soggetto gestore dell'istituzione formativa paritaria;

b) la modifica della natura giuridica del soggetto gestore;

c) il trasferimento della sede formativa;

d) il mutamento del legale rappresentante stesso.

2. A tal fine il legale rappresentante dell'istituzione formativa paritaria presenta motivata richiesta di conferma del riconoscimento della parità formativa dichiarando nella stessa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento e allegando la documentazione necessaria oltre a quanto previsto per casi specifici dai commi 3 e 4.

3. Con riferimento al mutamento del soggetto gestore previsto dal comma 1, lettera a):

a) il soggetto gestore uscente presenta copia autentica dell'atto che determina il passaggio di gestione; in particolare tale atto deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività formativa;

b) il soggetto gestore subentrante presenta le dichiarazioni, assume gli impegni e allega la documentazione previsti dall'art. 24, commi 2 e 3.

4. Con riferimento al trasferimento della sede formativa previsto dal comma 1, lettera c), il legale rappresentante presenta la documentazione prevista dall'art. 24, comma 3, lettera d), nei casi ivi previsti.

5. La struttura provinciale competente procede alla verifica della richiesta di conferma, secondo quanto previsto dall'art. 25. Fino all'adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto; il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura provinciale competente entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

#### Art. 28.


##### *Attività di controllo delle istituzioni formative paritarie*

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, della legge provinciale sulla scuola la struttura provinciale competente verifica la permanenza in capo all'istituzione formativa paritaria dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità secondo le modalità e le procedure stabilite dalla giunta provinciale.

#### Art. 29.

##### *Revoca del riconoscimento della parità formativa*

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'art. 28, sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento della parità, la struttura provinciale competente comunica all'istituzione interessata gli esiti dell'attività di controllo specificando



le mancanze riscontrate con l'invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

2. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 1 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente dispone la revoca del riconoscimento della parità formativa, che ha effetto a partire dall'anno formativo successivo, fatti salvi casi di particolare gravità per i quali la revoca può avere effetto anche immediato; il dirigente della struttura provinciale competente prescrive quindi gli adempimenti conseguenti e, qualora l'istituzione formativa paritaria sia affidataria di servizi di formazione professionale e dei relativi finanziamenti, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 33.

3. Nei casi di revoca della parità formativa o di mancata conferma della stessa in seguito all'effettuazione della procedura prevista dall'art. 27 o di cessazione dell'attività formativa, il legale rappresentante è tenuto a depositare, presso la struttura provinciale competente, la documentazione relativa al curriculum degli studenti e allo stato di servizio del personale.

4. Nel caso in cui si verifichi la sospensione per un anno del funzionamento di una classe all'interno di un percorso formativo di un'istituzione formativa paritaria, non è revocabile il riconoscimento della parità per mancanza dei requisiti richiesti, fermo restando l'obbligo da parte del legale rappresentante di comunicare la sospensione stessa alla struttura provinciale competente.

5. Il termine del procedimento per la revoca del riconoscimento della parità formativa è di centottanta giorni.

#### Capo V

AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE

#### Art. 30.

##### *Requisiti e modalità per l'affidamento diretto di servizi di formazione professionale*

1. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione, previsti dall'art. 35 della legge provinciale sulla scuola, la struttura provinciale competente può affidare direttamente, con apposito contratto di servizio, l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione alle istituzioni formative paritarie con sede legale in provincia di Trento che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, come specificati da questo articolo, e rispettino gli obblighi di seguito indicati:

a) il soggetto gestore dell'istituzione formativa paritaria deve essere costituito in fondazione, associazione o altro ente comunque senza scopo di lucro: resta fermo che l'istituzione formativa paritaria si considera comunque senza fine di lucro nei casi in cui il soggetto gestore della stessa o sia costituito in cooperativa sociale ai sensi della legge n. 381 del 1991, o sia costituito in organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione; negli altri casi il soggetto gestore deve garantire che lo statuto dell'istituzione formativa paritaria preveda l'esclusione del fine di lucro; tale requisito è soddisfatto qualora lo statuto disponga:

1) il divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale;

2) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali;

3) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'istituzione formativa paritaria, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il soggetto gestore è costituito in forma di cooperativa, ai fondi mutualistici previsti dall'art. 11, comma 5, della legge n. 59 del 1992;

4) con riferimento alle istituzioni formative paritarie costituite in forma associativa, una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ad

escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e a prevedere per gli associati, o per i partecipanti maggiori, il diritto di voto per approvare e per modificare lo statuto nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

b) il soggetto gestore dell'istituzione formativa paritaria deve svolgere la propria attività in prevalenza a favore della provincia, secondo criteri stabiliti dalla giunta provinciale;

c) l'obbligo di rispettare gli obiettivi, gli indirizzi, il coordinamento dell'attività formativa nonché di sottostare alle tipologie e forme di controllo stabiliti dalla giunta provinciale;

d) ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, in ogni caso l'istituzione formativa paritaria finanziata deve assicurare la separazione contabile tra le attività affidate, il cui finanziamento non può superare la spesa riconosciuta, e quelle non riconducibili a servizi d'interesse pubblico generale.

2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, il contratto di servizio, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 31, 32 e 33, definisce in particolare:

a) le tipologie dei percorsi formativi affidati, rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

b) i tempi e le modalità di realizzazione e gestione dei percorsi formativi affidati;

c) gli interventi per gli studenti con bisogni educativi speciali, secondo quanto disposto dal decreto del presidente della provincia n. 17 - 124/Leg. del 2008;

d) gli interventi per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri, secondo quanto disposto dal decreto del presidente della provincia n. 8-115/Leg. del 2008;

e) la durata del contratto, tenuto conto della durata complessiva dei percorsi affidati;

f) le modalità di assegnazione e erogazione delle risorse finanziarie;

g) le modalità ed i termini di rendicontazione della spesa;

h) le modalità di gestione contabile separata delle risorse finanziarie assegnate;

i) le modalità di utilizzo delle strutture messe a disposizione dalla provincia, ai sensi dell'art. 106, comma 6, primo periodo, della legge provinciale sulla scuola;

j) le modalità di fornitura, adeguamento, manutenzione e utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dalla provincia, ai sensi dell'art. 109, comma 3, della legge provinciale sulla scuola;

k) le modalità di determinazione e corresponsione degli oneri finanziari a carico delle parti, nel caso di ritardo o omissione nella regolazione delle obbligazioni contrattuali;

l) i casi e le modalità di applicazione delle sanzioni e di revoca dei finanziamenti;

m) le modalità e le forme del controllo e del monitoraggio, da parte della struttura provinciale competente, sull'attività affidata, nel rispetto di quanto stabilito dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera c);

n) gli obblighi in materia di tenuta della documentazione contabile.

3. La giunta provinciale adotta uno schema tipo di contratto di servizio.

#### Art. 31.

##### *Finanziamento delle istituzioni formative paritarie affidatarie di servizi di formazione professionale*

1. Per il finanziamento delle istituzioni formative paritarie affidatarie di servizi di formazione professionale ai sensi dell'art. 30, la giunta provinciale, nei limiti dello stanziamento disposto a carico del pertinente capitolo del bilancio provinciale, definisce, con propria deliberazione, gli indicatori parametrici, i criteri generali, le voci di spesa ammissibili, le modalità di trasferimento e di gestione delle risorse finanziarie assegnate, prendendo in considerazione in particolare:

a) il numero degli studenti iscritti, ricavato sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe provinciale degli studenti prevista dall'art. 111



della legge provinciale sulla scuola, e tra questi il numero degli studenti con bisogni educativi speciali nonché degli studenti stranieri;

b) le tipologie, la durata ed il numero dei percorsi affidati;

c) le esigenze specifiche di funzionamento delle sedi formative;

d) le risorse umane impiegate, anche in relazione al contratto collettivo applicato;

e) i criteri per il riconoscimento del canone di affitto secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 6, ultimo periodo.

2. Con riferimento alla spesa per il personale dipendente, allo stesso non può essere riconosciuto ai fini del finanziamento un trattamento economico superiore al corrispondente personale provinciale.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalla giunta provinciale ai sensi dei commi 1 e 2, il dirigente della struttura provinciale competente dispone il finanziamento a favore delle istituzioni formative paritarie affidatarie di servizi di formazione professionale ai sensi dell'art. 30.

#### Art. 32.

##### *Modalità di rendicontazione delle attività finanziate*

1. Le istituzioni formative paritarie destinatarie di finanziamenti rendicontano le attività finanziate.

2. Per la rendicontazione delle attività finanziate, l'istituzione formativa paritaria presenta alla struttura provinciale competente:

a) il provvedimento dell'organo competente, secondo i rispettivi ordinamenti, di approvazione del rendiconto che evidenzia le entrate e le spese effettivamente sostenute con riferimento alle attività affidate e corredato da una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata e finanziata nonché di apposita relazione dell'organo di revisione contabile; a tal fine la giunta provinciale può adottare uno schema tipo di rendiconto;

b) una dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che certifichi:

1) il rispetto, in sede di gestione e di rendicontazione, della normativa, delle procedure, degli standard formativi, ivi compresi gli obiettivi e gli indirizzi dell'attività formativa stabiliti dalla giunta provinciale;

2) di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per la medesima attività formativa.

3. La documentazione relativa alla rendicontazione delle attività finanziate è presentata alla struttura provinciale competente entro il termine stabilito dal contratto di servizio.

4. Le attività rendicontate sono soggette a controllo da parte della struttura provinciale competente anche mediante controllo a campione individuato in percentuale dal dirigente anche per estrazione; è comunque assoggettato al controllo un campione pari ad un minimo del 20 per cento. La struttura provinciale competente per il controllo dei rendiconti estratti a campione e della relativa documentazione può avvalersi di una società di revisione iscritta all'albo speciale dei revisori contabili. Resta ferma la possibilità per la struttura provinciale competente di controllare anche i rendiconti non estratti secondo modalità definite dal dirigente della struttura medesima.

5. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità della rendicontazione presentata, le istituzioni formative paritarie finanziate hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo saldo erogato e di esibire, qualora richiesto dalla struttura provinciale competente, tale documentazione. In caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.

#### Art. 33.

##### *Verifiche, casi di revoca e sanzioni*

1. La struttura provinciale competente verifica la persistenza dei requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di formazione professionale, ivi compresa l'osservanza degli obblighi della rendicontazione delle attività finanziate, nonché la regolarità della gestione dell'attività.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, comporta la risoluzione del contratto nonché la sospensione dell'erogazione del finanziamento e la contestuale revoca del finanziamento eventualmente concesso, l'accertamento:

a) della mancanza di uno o più degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'art. 30, comma 1, di questo regolamento nonché dell'inosservanza degli obblighi ivi previsti;

b) della mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità formativa;

c) della mancata o tardiva presentazione del rendiconto previsto dall'art. 32;

d) della mancata esibizione della documentazione prevista dall'art. 32, comma 5;

e) della presenza di gravi irregolarità nella gestione dell'intervento formativo affidato, anche come risultanti dal controllo del rendiconto previsto dall'art. 32.

3. Alle somme da restituire è applicata la maggiorazione degli interessi al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della medesima, vigente alla data di quietanza del mandato di pagamento relativo alle anticipazioni pagate in eccesso, a decorrere dalla stessa data.

4. A seguito degli accertamenti previsti dal comma 2, la struttura provinciale competente comunica all'istituzione interessata gli esiti dell'attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l'invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

5. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 4 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente valuta, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni riscontrate nel caso specifico, le condizioni di risoluzione del contratto, di sospensione e di revoca dei finanziamenti e adotta i provvedimenti conseguenti.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

#### Art. 34.

##### *Interventi a favore delle scuole steineriane e dei suoi studenti*

1. Possono essere ammesse ai contributi previsti dall'art. 77 della legge provinciale sulla scuola, le scuole steineriane in possesso dei requisiti elencati dall'art. 10 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) essere dotate di organi collegiali di partecipazione delle componenti scolastiche;

b) utilizzare personale direttivo e docente fornito dell'abilitazione all'insegnamento;

c) ammettere alla frequenza di ogni singola classe gli studenti promossi dalla classe precedente secondo le procedure di verifica previste dalla vigente normativa;

d) disporre di locali riconosciuti idonei nonché di arredi ed attrezzature didattiche adeguate al tipo di ordinamento;

e) rispettare le modalità di rendicontazione stabilite dall'art. 17.

2. Agli studenti frequentanti le scuole steineriane, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, la struttura provinciale competente può concedere assegni di studio per le spese di iscrizione e frequenza delle stesse secondo i criteri e le modalità stabiliti dal capo III per le istituzioni scolastiche paritarie.

3. Le risorse finanziarie per la copertura della spesa relativa agli interventi previsti da questo articolo sono ricomprese all'interno di quelle previste dall'art. 19 e sono ripartite con la deliberazione della giunta provinciale ivi prevista. Ai fini della ripartizione del fondo relativo ai contributi gli studenti frequentanti le scuole steineriane sono considerati iscritti alla scuola primaria.

4. La struttura provinciale competente verifica la persistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dall'art. 77 della legge provinciale sulla scuola, ivi compresa l'osservanza degli obblighi della rendicontazione dei contributi, nonché la regolarità della gestione dell'attività secondo quanto disposto dall'art. 18.



## Art. 35.

*Disposizione finale*

1. Gli articoli 6, 7 e 8 del capo I nonché le disposizioni del capo II si applicano anche alle istituzioni scolastiche per le quali, ai sensi dell'art. 30, comma 7, della legge provinciale sulla scuola, è confermata la parità.

## Art. 36.

*Disposizione per la prima applicazione in merito alla parità formativa*

1. In sede di prima applicazione la richiesta di riconoscimento della parità formativa è presentata alla struttura provinciale competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

## Art. 37.

*Disposizione transitoria per gli assegni di studio*

1. Per la concessione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2008-2009 continuano ad applicarsi gli articoli 14 e 16-bis, comma 1, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) e le relative norme regolamentari di esecuzione.

## Art. 38.

*Disposizioni transitorie per la parità formativa*

1. Le disposizioni del capo V concernente l'affidamento diretto di servizi di formazione professionale alle istituzioni formative paritarie trovano applicazione dal primo settembre 2009; fino a tale data continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 21 del 1987 e le relative disposizioni attuative.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 120, comma 4, della legge provinciale sulla scuola per il personale delle istituzioni in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale sulla scuola, in attesa del provvedimento di individuazione del titolo di studio o la qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per l'assunzione di personale docente delle istituzioni formative provinciali previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g), da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, continua ad applicarsi la deliberazione della giunta provinciale 30 luglio 2004, n. 1776 (proroga delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 21/1987 con gli enti della formazione professionale per l'affidamento in concessione del servizio di attività di formazione professionale e servizi di sostegno per gli anni formativi 2002/2003 - 2003/2004. Modifica del documento contenente i titoli di accesso per gli insegnanti della formazione professionale. Conseguenti provvedimenti).

3. In attesa del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento annuale di attuazione previsti dall'art. 35 della legge provinciale sulla scuola, la definizione e l'attuazione dei percorsi di formazione professionale da realizzare da parte delle istituzioni formative paritarie e le modalità di affidamento degli stessi si conformano alle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione provinciale di settore.

4. In attesa dei piani di studio provinciali previsti dall'art. 55 della legge provinciale sulla scuola, il progetto educativo e il progetto d'istituto delle istituzioni formative paritarie si conformano alle previsioni degli strumenti di programmazione provinciale di settore.

5. Nelle more del riconoscimento della parità formativa, agli enti operanti in regime di convenzione ai quali siano affidati percorsi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione continuano ad applicarsi i criteri per l'assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento o contributo provinciale previsti dalla deliberazione della giunta provinciale 8 agosto 2008, n. 2038 (modifica della deliberazione della giunta provinciale di data 1° agosto 2007, n. 1685 relativa all'approvazione del «Nuovo documento dei criteri per l'assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento e/o contributo provinciale - Proroga delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 21/1987 e seguenti modifiche e integrazioni con gli enti della formazione professionale per l'affidamento in

concessione del servizio di attività di formazione professionale e servizi di sostegno per l'anno formativo 2008/2009. Contestuale proroga del «Rapporto funzionale» ex art. 19 della legge provinciale n. 21/1987 e seguenti modifiche e integrazioni per l'anno formativo 2008/2009 tra la provincia autonoma di Trento e l'ente di formazione professionale «G. Veronesi» con sede in Rovereto piazzale Orsi n. 1). Nel caso di mancato riconoscimento della parità formativa i suddetti enti continuano ad usufruire dei finanziamenti assegnati per la gestione del servizio formativo affidato fino alla scadenza del rapporto convenzionale.

## Art. 39.

*Abrogazioni*

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 37 e 38, comma 1, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulla scuola dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 11, 12, 16, 17, 18, 24, 31 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21;

b) il capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;

c) l'art. 43 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

d) l'art. 38 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

e) l'art. 54 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

f) il comma 11 dell'art. 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

g) il comma 1 dell'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

h) l'art. 22 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

i) l'art. 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 3;

j) il decreto del presidente della provincia 25 agosto 2003, n. 23-144/Leg. (regolamento per la concessione dell'assegno di studio agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale e del contributo in conto gestione, in attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 1° ottobre 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro n. 1, foglio n. 36

(Omissis)

09R0023



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 gennaio 2009, n. 014/Pres.

**Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio». Emanazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 2009)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale n. 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»;

Visto in particolare, l'art. 95 della citata legge regionale n. 29/2005 che autorizza l'Amministrazione regionale a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, a medio-lungo termine, a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Considerato che il comma 3 del citato art. 95 stabilisce che i criteri, la procedura e le modalità per la concessione delle predette agevolazioni sono definiti con apposito regolamento;

Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 352/Pres., recante «Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio»;

Considerato che l'art. 3 del regolamento suddetto prevede l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001;

Considerato che il già richiamato regolamento (CE) n. 70/2001 non è più in vigore dal 1° luglio 2008, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi già esentati, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, comma 1 del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;

Rilevata altresì, l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo del regolamento, allo scopo di fornire alle imprese in un momento di difficile congiuntura economica uno strumento maggiormente flessibile e consono alle differenti realtà aziendali e di rendere più agevole l'attività delle banche concedenti i finanziamenti, nonché, di procedere ad una semplificazione del testo in un'ottica di maggior comprensione del medesimo da parte dei beneficiari;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2911;

### Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio»», emanato con proprio decreto 15 novembre 2006, n. 352, in conformità al testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0352/ Pres.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al «Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0352/Pres., anche al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

2. Il presente regolamento recepisce, altresì, le modifiche apportate all'art. 95 della legge regionale n. 29/2005 recante «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio, 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»» dagli artt. 25 e 28, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 recante «Modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente  
della Regione n. 0352/2006*


1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008».



## Art. 3.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda stessa.»

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 800/2008»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le impresa in difficoltà: ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008 si intende l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1) se si tratta di società a responsabilità limitata, l'aver perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;

2) se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'aver perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;

3) indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;

4) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.»

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per la finalità di cui alla lettera b)-bis, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.»

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 è aggiunta la seguente:

«a-bis) l'acquisizione, anche mediante riscatto anticipato, di beni in leasing immobiliare, per il valore concordato e indicato nei contratti di locazione, purché l'operazione di leasing non abbia goduto di agevolazioni pubbliche».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi degli artt. 4 e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008, l'intensità delle agevolazioni di cui all'art. 6, non deve superare le seguenti percentuali di equivalente sovvenzione lorda (ESL):

a) 20 per cento ESL dei costi ammissibili per le microimprese e le piccole imprese;

b) 10 per cento ESL dei costi ammissibili per le medie imprese»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le iniziative di cui alle lettere a), a-bis), b) c), d), f), g), del comma 1, dell'art. 6 sono ammissibili a finanziamento agevolato solo se realizzate e destinate alle unità operative situate sul territorio regionale»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'iniziativa di cui alla lettera e), del comma 1, dell'art. 6 è ammissibile a finanziamento agevolato alle seguenti condizioni cumulative:

a) i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;

b) i beni finanziati sono ammortizzabili;

c) i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa;

d) i beni finanziati figurano all'attivo dell'impresa per almeno tre anni in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 1;

e) i beni finanziati sono destinati alle unità operative situate sul territorio regionale».

## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Divieto di cumulo*) — 1. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008, purché tali misure di aiuto riguardino diversi costi ammissibili individuabili e fatti salvi gli aiuti concessi sotto forma di garanzia, nel rispetto dei limiti complessivi di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti *de minimis* che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili coincidenti, in parte o integralmente, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili».

## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Condizioni generali delle operazioni di finanziamento bancario*) — 1. Le operazioni di finanziamento bancario hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a quindici anni. Al fine di definire tale durata, le banche concedenti il finanziamento considerano il tipo e la durata operativa dei beni finanziati.


2. Alle operazioni di finanziamento poste in essere a tasso fisso, è applicato l'Interest Rate Swap (IRS) lettera per operazioni in euro, maggiorato di un interesse aggiuntivo (spread) massimo pari a duecento punti base.

3. Alle operazioni di finanziamento poste in essere a tasso variabile, è applicato l'Euribor maggiorato di un interesse aggiuntivo (spread) massimo pari a duecento punti base.

4. I piani di ammortamento, che prevedono scadenze semestrali posticipate, sono definiti in base a una delle seguenti modalità:

a) quota capitale costante;

b) rata costante.



5. Fatta salva la durata complessiva dell'operazione, il piano di rientro del finanziamento può prevedere anche un periodo di preammortamento, corrispondente a quello di utilizzo del finanziamento stesso, della durata massima di trenta mesi, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Comitato di gestione a fronte di richieste adeguatamente motivate. Anche gli interessi di preammortamento sono riconosciuti in via posticipata con scadenze semestrali determinate tenendo conto di quelle stabilite per l'ammortamento.».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Condizioni generali delle operazioni di locazione finanziaria immobiliare). — 1. Le operazioni di locazione finanziaria immobiliare hanno una durata non inferiore a otto anni. La durata considerata è quella intercorrente tra la data dell'ultima consegna dei beni locati e la data di scadenza dell'ultimo canone. La data di consegna dei beni locati corrisponde all'effettiva decorrenza economica dell'operazione.

2. Le operazioni di finanziamento sono poste in essere ai tassi come definiti all'art. 9, commi 2 e 3.

3. Con esclusione del canone anticipato, i piani finanziari prevedono canoni con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Gli interessi decorrono dalla data dell'ultima consegna dei beni e sono riconosciuti in via posticipata. Non è consentita la capitalizzazione di eventuali oneri di prelocazione.».

## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Modalità di determinazione dell'agevolazione nel finanziamento bancario). — 1. L'agevolazione relativa ai finanziamenti bancari decorre dalla data della prima erogazione del finanziamento e cessa con la scadenza dell'ultima rata di ammortamento. L'agevolazione non può essere erogata prima dell'avvenuto completamento dei programmi d'investimento.

2. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolabili è pari a 50 mila euro e quello massimo a 2 milioni di euro. Nella determinazione dell'importo del finanziamento agevolabile è ammessa una copertura massima del 75 per cento del programma d'investimento ritenuto ammissibile. L'eventuale quota capitale del finanziamento erogato dalla banca eccedente il predetto limite massimo di copertura rientra, pertanto, nella quota residua non agevolabile del 25 per cento a carico dell'impresa.

3. L'agevolazione è definita applicando un'aliquota pari al 70 per cento del tasso di cui al comma 4 ai debiti residui di un piano d'ammortamento a quota capitale costante, di durata e con scadenze corrispondenti a quelle del finanziamento stipulato dall'impresa beneficiaria e dell'ammontare determinato con riferimento a quanto disposto dal comma 2, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 3. Il tasso annuo così definito è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360).

4. La misura dell'agevolazione è determinata con riferimento al tasso base, fissato periodicamente dalla Commissione europea ai sensi della Comunicazione 2008/C14/02, maggiorato di 100 punti base, vigente al momento della concessione del contributo.

5. L'agevolazione compete solo nel caso l'impresa beneficiaria sia in regola col rimborso del finanziamento.

6. L'importo dell'agevolazione non potrà essere superiore all'importo degli interessi contrattuali corrispettivi effettivamente pagati dall'impresa beneficiaria. Tale verifica è effettuata, in base ad informazioni fornite dalla banca finanziatrice, prima del riconoscimento dell'ultima rata di contributo e potrà comportare anche un'eventuale richiesta di rimborso della maggiore agevolazione erogata ovvero il riconoscimento di una quota ridotta di contributo.».

## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Modalità di determinazione dell'agevolazione nella locazione finanziaria) — 1. L'agevolazione relativa a operazioni di locazione finanziaria decorre dalla data dell'ultima consegna dei beni locati documentata dalla sottoscrizione del relativo verbale, cessa con la data di scadenza dell'ultimo canone agevolabile e, pertanto, non oltre il termine di quindici anni dalla sottoscrizione del predetto verbale di consegna. L'agevolazione non copre eventuali oneri di prelocazione.

2. L'ammontare minimo delle operazioni di locazione finanziaria agevolabili è pari a 50 mila euro e quello massimo a 2 milioni di euro. Nella determinazione dell'importo del finanziamento agevolabile è ammessa una copertura massima del 75 per cento del valore dei beni locati ritenuti ammissibili. Il valore dell'anticipazione, il prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione e l'eventuale quota capitale del finanziamento erogato dalla società di leasing eccedente il predetto limite massimo di copertura rientrano, pertanto, nella quota residua non agevolabile del 25 per cento a carico dell'impresa.

3. L'agevolazione è definita applicando un'aliquota pari al 70 per cento del tasso di cui al comma 4 ai debiti residui di un piano d'ammortamento a quota capitale costante, di durata e con scadenze corrispondenti a quelle del finanziamento stipulato dall'impresa beneficiaria e dell'ammontare determinato con riferimento a quanto disposto dal comma 2, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 3. Il tasso annuo così definito è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360). Alle operazioni che prevedono canoni con periodicità diversa rispetto a quella semestrale, sono applicati tassi di periodo equivalenti.

4. La misura dell'agevolazione è determinata con riferimento al tasso base, fissato periodicamente dalla Commissione europea ai sensi della Comunicazione 2008/C14/02, maggiorato di 100 punti base, vigente al momento della concessione del contributo.

5. L'agevolazione compete solo nel caso l'impresa beneficiaria sia in regola col rimborso dei canoni.

6. L'importo dell'agevolazione non potrà essere superiore all'importo degli interessi contrattuali corrispettivi effettivamente pagati dall'impresa beneficiaria. Tale verifica è effettuata, in base ad informazioni fornite dalla società locatrice, prima del riconoscimento dell'ultima rata di contributo e potrà comportare anche un'eventuale richiesta di rimborso della maggiore agevolazione erogata ovvero il riconoscimento di una quota ridotta di contributo.».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 le parole «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Regione n. 445/2000».

2. Dopo la lettera d) del comma 1) dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 è aggiunta la seguente:

«d-bis) restituire a Mediocredito l'eventuale quota di contributo eccedente gli interessi contrattuali corrispettivi effettivamente pagati.».



## Art. 13.

*Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «per cinque anni» sono inserite le seguenti: «dell'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione d'impresa per tre anni»;

b) il comma 2 è abrogato.

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1.».

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In attuazione di quanto previsto dall'art. 28, comma 3, della legge regionale 13/2008, le disposizioni di cui agli artt. 10, comma 1 e 12, comma 1, si applicano, con riferimento alle operazioni di leasing, alle domande di agevolazione utilmente presentate a Mediocredito ovvero alle società locatrici a partire dal 1° dicembre 2007.».

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 le parole «dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle seguenti: «degli artt. 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.».

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0352/2006 le parole «regolamento (CE) n. 70/2001, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 800/2008, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie.».

## Art. 18.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2009, nei limiti previsti dall'art. 44, paragrafo 3 e dall'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 gennaio 2009, n. 015/Pres.

**Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati avvalere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia». Emanazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 2009)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»»;

Visto in particolare, l'art. 98 della citata legge regionale n. 29/2005 che istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, le cui dotazioni sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle microimprese, piccole e medie imprese operanti nei settori sopra ricordati;

Viste le modifiche al citato art. 98 della legge regionale n. 29/2005, introdotte dall'art. 27, della legge regionale n. 20 novembre 2008, n. 13 recante «Modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive»;

Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., recante «Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia»»;

Considerato che l'art. 3, del regolamento suddetto, prevede l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001;

Considerato che il già richiamato regolamento (CE) n. 70/2001 non è più in vigore dal 1° luglio 2008, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi esentati dal regolamento medesimo;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;


Vista la legge regionale n. 21 luglio 2008, n. 7 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)»;

Ritenuto necessario, pertanto, adeguare il citato proprio decreto n. 0352/Pres./2006, in osservanza delle condizioni di cui regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e recepire il disposto dell'art. 27 della legge regionale 13/2008, provvedendo alle opportune modifiche degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

Vista la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2009, n. 8;



Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia», emanato con proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., in conformità al testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

2. Il presente regolamento recepisce, altresì, le modifiche apportate all'art. 98 della legge regionale 29/2005 recante «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio, 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»» dall'art. 27 della legge regionale n. 20 novembre 2008, n. 13 recante «Modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda stessa.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 800/2008»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) l'impresa in difficoltà: ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008 si intende l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1) se si tratta di società a responsabilità limitata, l'aver perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;

2) se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'aver perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;

3) indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;

4) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.»;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per la finalità di cui alla lettera b-bis), l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 è aggiunta la seguente:

«a-bis) l'acquisizione, anche mediante riscatto anticipato, di beni in leasing immobiliare, per il valore concordato e indicato nei contratti di locazione, purché l'operazione di leasing non abbia goduto di agevolazioni pubbliche».



## Art. 6.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi degli artt. 4 e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008, l'intensità delle agevolazioni di cui all'art. 6, non deve superare le seguenti percentuali di equivalente sovvenzione lorda (ESL):

a) 20 per cento ESL dei costi ammissibili per le microimprese e le piccole imprese;

b) 10 per cento ESL dei costi ammissibili per le medie imprese.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le iniziative di cui alle lettere a), a-bis), b) c), d), f), g), del comma 1, dell'art. 6 sono ammissibili a finanziamento agevolato solo se realizzate e destinate alle unità operative situate sul territorio regionale.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'iniziativa di cui alla lettera e), del comma 1, dell'art. 6 è ammissibile a finanziamento agevolato alle seguenti condizioni cumulative:

a) i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;

b) i beni finanziati sono ammortizzabili;

c) i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa;

d) i beni finanziati figurano all'attivo dell'impresa per almeno tre anni in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 1;

e) i beni finanziati sono destinati alle unità operative situate sul territorio regionale.».

## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Divieto di cumulo*). — 1. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008, purché tali misure di aiuto riguardino diversi costi ammissibili individuabili e fatti salvi gli aiuti concessi sotto forma di garanzia, nel rispetto dei limiti complessivi di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti *de minimis* che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili coincidenti, in parte o integralmente, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 le parole «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Regione n. 445/2000».

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «per cinque anni» sono inserite le seguenti: «dell'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione d'impresa per tre anni»;

b) il comma 2 è abrogato.

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. Al comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 le parole «e la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie effettuano» sono sostituite dalle seguenti: «effettua».

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 le parole «commi 1 e 2.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1.».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 le parole «dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle seguenti: «degli artt. 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.».

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 le parole «regolamento (CE) n. 70/2001, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 800/2008, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie.».

## Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2009, nei limiti previsti dall'art. 44, paragrafo 3 e dall'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Visto: il Presidente: TONDO

09R0187



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
26 gennaio 2009, n. 028/Pres.

**Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 4 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il cui art. 6, commi 44, 45 e 46, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)» emanato con proprio decreto 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 il cui art. 5, commi 19 e 20, determina, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale in sede di riparto dei fondi previsti dall'art. 6, commi 44, 45 e 46, della legge regionale n. 2/2006 assicura priorità alle istanze presentate dai Comuni coinvolti in progetti di riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei siti di importanza comunitaria per i quali siano già stati finanziati lotti funzionali e alle istanze volte al recupero di cave dismesse inserite in zone a tutela paesaggistica;

Viste le modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)» emanate con proprio decreto 30 maggio 2007, n. 0164/Pres.;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 il cui art. 4, commi 30 e 31, stabilisce, tra l'altro, di sostituire il comma 19 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2007;

Viste le modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)» emanate con proprio decreto 10 dicembre 2007, n. 401/Pres.;

Visto il testo delle «Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.», predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2794;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/pres.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 2 del decreto  
del Presidente della Regione 0201/Pres./2006*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 27 giugno 2006, n. 0201/Pres «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)» e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «per la loro struttura lineare e continua» sono soppresse.


Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il Presidente*: TONDO

09R0296



**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2009, n. 3.

**Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 16 gennaio 2009)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il trattamento indennitario anche differito, i rimborsi spese, l'assegno vitalizio, l'assicurazione sugli infortuni, il trattamento economico di missione, e le altre competenze funzionali all'esercizio del mandato spettanti ai consiglieri, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta.

## Art. 2.

*Trattamento indennitario*

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 spettano:

- 1) l'indennità di carica di cui all'art. 3;
- 2) l'indennità di funzione di cui all'art. 5;
- 3) i rimborsi delle spese di cui agli articoli 7, 8 e 28;
- 4) l'indennità di fine mandato di cui agli articoli 25 e 26;
- 5) l'assegno vitalizio di cui all'art. 11 e seguenti;
- 6) l'indennità di missione di cui all'art. 31 e seguenti.

2. Ai soggetti di cui all'art. 1 possono essere, inoltre, attribuiti supporti funzionali all'esercizio del mandato, quali, a titolo esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer portatile; tessera autostradale per il territorio nazionale; iniziative di aggiornamento; contributo per l'uso dei servizi interni di ristoro.

3. L'individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma 2 sono deliberate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.

4. Il contributo per l'uso dei servizi interni di ristoro del Consiglio, deliberato per i consiglieri dall'Ufficio di presidenza, si applica anche al presidente ed ai componenti della Giunta.

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può stabilire per i consiglieri, a fronte dell'attribuzione di uso del telefono cellulare, una quota percentuale pro capite di spesa a carico dei consiglieri stessi. Analoga decisione può essere assunta dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.

*Capo II*

INDENNITÀ DI CARICA, INDENNITÀ DI FUNZIONE E DIARIA MENSILE

## Art. 3.

*Indennità di carica*

1. L'indennità mensile di carica è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

2. Le variazioni dell'indennità di carica dei componenti della Camera dei deputati determinano un'uguale variazione proporzionale dell'indennità di carica di cui al comma 1, con la medesima decorrenza.

3. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 15, comma 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 10 per cento.

4. Per i soggetti sospesi a norma della legge n. 55/1990 non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge.

5. Al titolare dell'indennità che sia stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 3 e l'indennità ad esso spettante.

## Art. 4.

*Trattenuta complessiva obbligatoria*

1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 3 è effettuata una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento per la corresponsione dell'indennità di fine mandato e del 17 per cento per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

2. La trattenuta di cui al comma 1 è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica di cui all'art. 3, applicata ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2006). La trattenuta è adeguata proporzionalmente agli incrementi dell'indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti della Camera dei deputati di cui all'art. 3, comma 1.

## Art. 5.

*Indennità di funzione*

1. Ai titolari dell'indennità di cui all'art. 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati:

- a) presidente della Giunta e presidente del Consiglio: 25 per cento;
- b) componente della Giunta e vicepresidente del Consiglio: 15 per cento;
- c) consigliere segretario del Consiglio, presidente di commissione, portavoce dell'opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;
- d) vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 5 per cento.

2. Per l'adeguamento dell'indennità di funzione si applica l'art. 3, comma 2.



3. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

#### Art. 6.

##### *Divieti di cumulo*

1. L'indennità di cui all'art. 3 non può cumularsi con assegni, indennità o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

2. I soggetti di cui all'art. 1 dichiarano, entro il 30 settembre di ogni anno, le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 1 ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.

3. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 2, il presidente del Consiglio diffida, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, ad adempiere all'obbligo di dichiarazione entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui persista l'inadempimento, il presidente del Consiglio ne informa l'assemblea non oltre la prima seduta successiva.

4. Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell'art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza è effettuata dal presidente del Consiglio all'atto della proclamazione.

5. I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l'opzione di cui all'art. 68 del decreto legislativo n. 165/2001 in qualsiasi momento, mediante comunicazione al presidente del Consiglio che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all'amministrazione interessata. Se è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l'opzione esercitata.

6. I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui agli articoli 7 e 8 nonché l'indennità e i rimborsi spese di missione di cui al capo IV.

7. L'elezione al Parlamento nazionale o europeo o al Consiglio di altra regione o la nomina a componente della Giunta di altra regione determina la cessazione del diritto al trattamento indennitario di cui all'art. 2, a decorrere dalla data di proclamazione o di nomina nella carica e sino all'eventuale opzione per la carica presso la Regione Toscana.

#### Art. 7.

##### *Diaria mensile per rimborso spese*

1. Quale rimborso spese ai soggetti di cui all'art. 1 è corrisposta una diaria mensile della stessa natura di quella parlamentare prevista dall'art. 2 della legge n. 1261/1965 sulla base di diciotto giorni di presenza media mensile nella misura di 52 euro per ogni giorno di presenza.

2. La diaria non è soggetta agli effetti della riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

3. La diaria è ridotta di un diciottesimo per ogni giornata di assenza alle sedute:

- a) del Consiglio;
- b) dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;
- c) della Giunta;
- d) della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
- e) della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio;

f) delle commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e d'indagine.

4. La riduzione di cui al comma 3 si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell'arco della stessa giornata.

5. Si considera presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 3, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.

6. Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 dello stesso decreto legislativo n. 151/2001.

7. La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 6, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

8. Si considera presente il consigliere o il componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall'art. 28 del decreto legislativo n. 151/2001. Il consigliere e il componente della Giunta sono tenuti a presentare alla competente struttura del Consiglio la certificazione prevista dal comma 2 dello stesso art. 28.

9. L'Ufficio di presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la Giunta per quanto disposto dal comma 3, lettera c).

#### Art. 8.

##### *Rimborso spese di trasporto*

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, ad eccezione di quelli che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto.

2. Il rimborso è calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del Consiglio per il costo di esercizio a chilometro di un'automobile di cilindrata media, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l'eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 2, l'Ufficio di presidenza delibera le modalità di calcolo del costo di esercizio a chilometro di un'automobile di cilindrata media e del prezzo di un litro di benzina.

4. Il rimborso delle spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese.

5. Il rimborso delle spese di trasporto non è soggetto agli effetti della riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

6. Il rimborso delle spese di trasporto è ridotto:

- a) di un diciottesimo per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso delle spese di diaria;
- b) di un diciottesimo per ogni giornata in cui la consigliera o la componente della Giunta oppure il consigliere o il componente della



Giunta sono considerati presenti ai sensi e per i periodi di cui, rispettivamente, al comma 6 e al comma 8 dell'art. 7;

c) di un trentaseiesimo per ogni viaggio con auto di servizio dalla residenza alla sede consiliare o viceversa.

#### Art. 9.

##### *Corresponsione e regime fiscale dei rimborsi spese*

1. I rimborsi spese di cui agli articoli 7, 8 e 28 sono corrisposti tutti i mesi dell'anno, per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all'espletamento del mandato.

2. I rimborsi spese di cui al comma 1 rientrano tra i redditi di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80).

#### Art. 10.

##### *Decorrenza e cessazione*

1. La corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese decorre:

a) dalla data della proclamazione per i consiglieri e per il presidente della Giunta;

b) dalla data della nomina per i componenti della Giunta;

c) dalla data della rispettiva elezione nella carica per il presidente del Consiglio, per i componenti dell'Ufficio di presidenza, per i presidenti, i vicepresidenti e i segretari delle commissioni, per il portavoce dell'opposizione e per i presidenti dei gruppi consiliari.

2. Al termine della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:

a) per i consiglieri e per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data della prima riunione del nuovo Consiglio eletto;

b) per il presidente ed i componenti della Giunta, alla proclamazione del nuovo presidente.

3. In caso di cessazione dalla carica nel corso della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:

a) per i consiglieri, alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio;

b) per i componenti della Giunta regionale, alla data di cessazione della permanenza nella carica, risultante da apposita comunicazione del presidente della Giunta;

c) per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data di cessazione della permanenza nelle cariche stesse.

4. Nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione, le indennità ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti della Giunta, alla data dello scioglimento del Consiglio.

### Capo III

#### ASSEGNO VITALIZIO, ASSICURAZIONE INFORTUNI

#### E INDENNITÀ DI FINE MANDATO

#### Art. 11.

##### *Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione*

1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'art. 1 cessati dal mandato che abbiano compiuti sessanta anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.

2. L'assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato.

#### Art. 12.

##### *Invalidità*

1. I soggetti di cui all'art. 1 i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del proprio mandato, hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età e dalla durata effettiva del mandato stesso.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il soggetto svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio non spetta, e se già concesso è revocato. Il competente ufficio del Consiglio regionale può disporre ogni accertamento e può richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo la sospensione dell'erogazione dell'assegno fino a quando l'interessato non adempia.

4. Ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive non costituisce attività di lavoro.

5. Ai fini della presente legge, le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro.

#### Art. 13.

##### *Accertamento dell'invalidità*

1. L'accertamento dell'invalidità di cui all'art. 12 è compiuto, con i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di presidenza e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di presidenza, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. L'assegno vitalizio decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.

#### Art. 14.


##### *Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di invalidità*

1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 12, comma 1, qualora il soggetto non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto dall'art. 18. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, l'ammontare dell'assegno è commisurato al numero di anni per i quali i contributi sono stati versati.

#### Art. 15.

##### *Contributi volontari*

1. Il soggetto che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia almeno trenta mesi di anzianità contributiva ha facoltà di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a completare i cinque anni necessari a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo; l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età. Per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.



2. La stessa facoltà compete agli aventi diritto di cui all'art. 20, qualora il dante causa sia deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

3. La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere o del componente della Giunta. All'atto della domanda, l'interessato può optare per il versamento in unica soluzione oppure per il versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio.

4. Il soggetto di cui all'art. 1 cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 16, comma 1.

5. I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari, qualora cessino di corrisponderli, sono messi in mora dal competente ufficio del Consiglio, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 16, comma 1.

6. I soggetti sospesi a norma della legge n. 55/1990 non hanno facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio e della indennità di fine mandato. In caso di assoluzione definitiva è data facoltà di effettuare, in unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di sospensione.

#### Art. 16.

##### *Rinuncia ai contributi*

1. I soggetti di cui all'art. 1 che cessano dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all'assegno vitalizio e che non intendono, a tali effetti, continuare il versamento dei contributi, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita con domanda al presidente del Consiglio, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.

3. La stessa facoltà di cui al comma 1, nel caso di decesso del soggetto, compete agli aventi diritto di cui all'art. 20. In tali casi, la domanda al presidente del Consiglio deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso.

#### Art. 17.

##### *Interruzione dell'assegno vitalizio*

1. L'elezione al Parlamento nazionale o europeo o al Consiglio regionale della Toscana o di altra regione o la nomina a componente della Giunta regionale della Toscana o di altra regione del soggetto cessato dal mandato o dei soggetti di cui all'art. 20 interrompe il diritto all'assegno vitalizio.

2. Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di interruzione il diritto all'assegno viene ripristinato.

3. Nel caso di rielezione al Consiglio regionale della Toscana o a presidente della Giunta regionale o di ulteriore nomina a componente della Giunta regionale, la nuova contribuzione si considera prosecuzione della precedente. In tali casi si applicano le aliquote fissate dall'art. 18. È data facoltà di optare per il mantenimento dell'assegno vitalizio corrispondente agli anni già maturati nelle misure previste dall'art. 27, comma 1, restando comunque soggetti alla trattenuta di cui all'art. 4, ridotta ai sensi dell'art. 18, comma 6.

#### Art. 18.

##### *Misura dell'assegno vitalizio*

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l'assegno.

2. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

anni di contribuzione	: 5	percentuale sulla indennità mensile lorda	: 20 per cento
“	: 6	“	: 23 per cento
“	: 7	“	: 26 per cento
“	: 8	“	: 29 per cento
“	: 9	“	: 32 per cento
“	: 10	“	: 35 per cento
“	: 11	“	: 38 per cento
“	: 12	“	: 41 per cento
“	: 13	“	: 44 per cento
“	: 14	“	: 47 per cento
“	: 15 e oltre	“	: 50 per cento

3. Le percentuali di cui al comma 2 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005. Le percentuali sono adeguate proporzionalmente agli incrementi dell'indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità di componenti della Camera dei deputati di cui all'art. 3, comma 1.

4. I consiglieri o il presidente della Giunta rieletti e i componenti della Giunta nuovamente nominati, che già siano destinatari di assegno vitalizio, hanno facoltà di continuare il versamento dei contributi nella misura di cui all'art. 4 e l'assegno vitalizio è determinato nell'ammontare previsto dal comma 2.

5. I soggetti di cui al comma 4 hanno altresì facoltà di mantenere l'assegno vitalizio maturato e restano comunque soggetti alla trattenuta dell'art. 4 come ridotta ai sensi del comma 6.

6. Ai soggetti che hanno maturato oltre quattordici anni di contribuzione e a coloro che si trovano nell'ipotesi prevista dal comma 4 e dall'art. 7, comma 3, la trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per l'assegno vitalizio di cui all'art. 4 è ridotta dalla misura del 17 per cento a quella del 10 per cento.

#### Art. 19.

##### *Decorrenza dell'assegno vitalizio*

1. L'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto cessato dal mandato ha maturato i requisiti di cui all'art. 11.

2. Nel caso in cui il soggetto, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, l'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

3. La corresponsione dell'assegno vitalizio cessa al termine del mese in cui avviene il decesso del titolare.

4. I titolari di assegno vitalizio diretto o indiretto sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, rispettivamente, l'esistenza in vita o lo stato vedovile oppure a dichiarare lo stato di assenza di convivenza in rapporto di coppia non sancito da matrimonio. A tale scopo la competente struttura del Consiglio, nel marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione, corredata di apposito modulo. In caso di mancata risposta entro novanta giorni dall'inoltro della richiesta, e dopo ulteriore sollecito, l'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa.



## Art. 20.

*Assegno vitalizio indiretto*

1. In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riversato, nei casi e nella misura di cui all'art. 21:

a) al coniuge finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria;

b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;

c) ai figli di cui alla lettera b) anche se maggiori degli anni diciotto, purché studenti, fino al compimento dei ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale;

d) al convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio che perduri stabilmente da almeno tre anni. A tal fine, il consigliere, al momento di assunzione della carica, rende, sensi dell'art. 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarazione in cui si indicano le generalità del convivente e la data d'inizio della convivenza. Nel caso in cui la convivenza abbia inizio nel corso dell'esercizio del mandato, la dichiarazione è resa a tale momento ed il periodo di stabilità richiesto è calcolato a decorrere dalla data della dichiarazione stessa.

2. Il competente ufficio del Consiglio regionale può chiedere ai figli maggiorenni inabili al lavoro di cui al comma 1, lettera c) di sottoporsi a visita del collegio medico di cui all'art. 13.

3. Per la corresponsione dell'assegno vitalizio indiretto i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare domanda diretta al presidente del Consiglio corredata dai documenti indicati dal competente ufficio del Consiglio.

4. Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d) il diritto si estingue nel momento in cui il beneficiario contrae matrimonio.

5. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che intendono avvalersi del beneficio della reversibilità dell'assegno vitalizio a favore del convivente, ai sensi del comma 1, lettera d), presentano entro il termine di trenta giorni la dichiarazione relativa alla convivenza già in atto.

## Art. 21.

*Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto.*

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio indiretto previsto per i soggetti di cui all'art. 20 è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge o in assenza di questi al convivente, in mancanza di figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge o in assenza di questi al convivente e ai figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento al coniuge o in assenza di questi al convivente, 15 per cento ad ogni figlio, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell'assegno; se i figli aventi diritto all'assegno sono più di due la quota percentuale dell'assegno è stabilita in parti uguali per ciascun figlio;

c) ai figli aventi diritto, in assenza del coniuge o del convivente: 60 per cento nel caso che un solo figlio ne abbia diritto, aumento del 15 per cento per ogni ulteriore figlio avente diritto, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell'assegno, con suddivisione della quota percentuale complessiva in parti uguali per ciascun figlio.

2. L'assegno vitalizio indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

## Art. 22.

*Decorrenza dell'assegno vitalizio indiretto*

1. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 si applicano ai soggetti di cui all'art. 1 e ai loro aventi causa.

2. I soggetti di cui all'art. 20 hanno diritto all'assegno vitalizio indiretto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, indipendentemente dalla sua età, a condizione che i contributi siano stati versati per almeno cinque anni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo sia stato completato ai sensi dell'art. 15, comma 2.

3. La corresponsione dell'assegno vitalizio indiretto cessa al termine del mese in cui avviene la perdita delle condizioni di cui all'art. 20 o il decesso del beneficiario.

## Art. 23.

*Assegno vitalizio indiretto in caso di morte per cause di servizio*

1. In caso di decesso avvenuto per cause di servizio, l'assegno vitalizio indiretto compete agli aventi diritto, nella misura minima stabilita dall'art. 18, anche se il soggetto di cui all'art. 1 deceduto non abbia versato contributi per cinque anni.

## Art. 24.

*Assicurazione contro gli infortuni*

1. L'Ufficio di presidenza delibera in ordine all'assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia, dei consiglieri, del presidente della Giunta e dei componenti della Giunta, per la durata del loro mandato.

2. Il costo della polizza è coperto con trattenute d'ufficio sulle indennità.

## Art. 25.

*Beneficiari dell'indennità di fine mandato*

1. L'indennità di fine mandato spetta:

a) ai soggetti di cui all'art. 1 non rieletti o non rinominati nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;

b) ai soggetti di cui all'art. 1 che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, escluso il caso di cessazione del mandato per decadenza salvo il diritto alla restituzione delle relative trattenute, senza interessi;

c) agli aventi diritto di cui all'art. 20, in caso di decesso del dante causa durante l'esercizio del mandato.

## Art. 26.

*Misura dell'indennità di fine mandato*


1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica.

2. La misura di cui al comma 1 è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005. La misura è adeguata proporzionalmente agli incrementi dell'indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti della Camera dei deputati di cui all'art. 3, comma 1.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

4. Il soggetto che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione o ulteriore nomina in legislatura non immediatamente successiva a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi.

5. L'attribuzione dell'indennità viene effettuata dalla competente struttura del Consiglio entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.



## Art. 27.

*Disposizioni transitorie*

1. Per i consiglieri in carica fino alla quinta legislatura, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale dell'indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, nelle seguenti misure:

anni di contribuzione	: 5	percentuale sulla indennità mensile lorda	: 30 per cento
"	: 6	"	: 33 per cento
"	: 7	"	: 36 per cento
"	: 8	"	: 39 per cento
"	: 9	"	: 42 per cento
"	: 10	"	: 45 per cento
"	: 11	"	: 48 per cento
"	: 12	"	: 51 per cento
"	: 13	"	: 54 per cento
"	: 14	"	: 57 per cento
"	: 15	"	: 60 per cento
"	: 16 e oltre	"	: 63 per cento

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005. Le percentuali sono adeguate proporzionalmente agli incrementi dell'indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti della Camera dei deputati di cui all'art. 3, comma 1.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 la decorrenza dell'assegno vitalizio può essere anticipata, a richiesta, fino dal compimento del cinquantacinquesimo anno, operandosi, in questo caso, una riduzione dell'assegno secondo la seguente tabella:

età	: 55	coefficiente di riduzione	: 0,7604
"	: 56	"	: 0,8016
"	: 57	"	: 0,8460
"	: 58	"	: 0,8936
"	: 59	"	: 0,9448

4. I soggetti di cui all'art. 1 in carica all'entrata in vigore della presente legge che nella settima legislatura abbiano optato per il regime di astensione dal versamento dei contributi previdenziali, in attuazione delle previsioni, allora vigenti, di cui all'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 52, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità definite dall'Ufficio di presidenza, il riscatto delle annualità non versate, da realizzarsi entro il termine di corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'art. 26, comma 5, con oneri a totale carico del richiedente.

*Capo IV*

## TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

## Art. 28.

*Trattamento di missione nel territorio regionale*

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è corrisposto, per missioni nel territorio regionale, autorizzate di diritto in funzione dell'espletamento del mandato, un rimborso spese mensile onnicomprensivo delle spese di

trasporto e di permanenza commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità mensile di carica e di funzione:

a) presidente del Consiglio, presidente e componenti della Giunta: 15 per cento;

b) consiglieri: 10 per cento.

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica e di funzione, applicata ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005. Si tiene conto comunque dei successivi incrementi dell'indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti della Camera dei deputati di cui all'art. 3, comma 1.

## Art. 29.

*Autovetture e rimborsi per attività istituzionali delle commissioni*

1. I membri delle commissioni, previa decisione delle medesime, possono usufruire a titolo gratuito dell'autovettura di servizio per le attività istituzionali delle commissioni stesse nel territorio regionale.

2. I membri delle commissioni hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio nel caso di missioni nel territorio regionale necessarie allo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive disposte dal Consiglio o dall'Ufficio di presidenza.

## Art. 30.

*Trattenuta per utilizzo di autovettura di servizio*

1. Ai soggetti che non hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio ai sensi dell'art. 8, comma 1, e che utilizzano l'autovettura di servizio per le missioni nel territorio regionale, è operata una trattenuta sul rimborso spese per ciascuna missione, calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 8, con riferimento al percorso di andata e ritorno dell'autovettura tra la sede del Consiglio, la residenza e la sede della missione. L'importo complessivo trattenuto non può superare il rimborso spese complessivo di cui all'art. 28.

## Art. 31.

*Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che si recano fuori del territorio regionale per ragioni del loro ufficio spetta l'indennità di missione e il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.

2. La missione è preventivamente autorizzata dal presidente del Consiglio per i consiglieri e dal presidente della Giunta per i componenti della Giunta.

3. Il giorno, l'ora di inizio ed il termine della missione e le altre indicazioni di spesa relative alla missione stessa devono risultare da dichiarazione sottoscritta dall'interessato, resa attraverso il modulo predisposto dalla struttura regionale competente.

## Art. 32.

*Ammontare dell'indennità*

1. La misura dell'indennità di missione viene determinata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.


2. L'indennità non spetta per missioni complessivamente inferiori alle quattro ore.

3. L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni per le quali è stata autorizzata la missione.

## Art. 33.

*Missioni all'estero*

1. Per le missioni effettuate all'estero spettano le indennità nella misura netta, espressa dalla valuta estera riferita a ciascun Paese, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003



(Determinazione, in unità di euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola) e dall'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 6 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

## Art. 34.

*Spese di alloggio e vitto*

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono chiedere il rimborso delle spese di alloggio in pensione o albergo non di lusso e di vitto, con le seguenti limitazioni delle indennità di cui agli articoli 32 e 33:

a) in caso di rimborso delle spese di alloggio e vitto, comprensivo di pranzo e cena, riduzione dell'indennità di due terzi;

b) in caso di rimborso delle spese di alloggio e di un solo pasto, riduzione dell'indennità di sette dodicesimi;

c) in caso di rimborso delle spese di alloggio, riduzione dell'indennità di un terzo;

d) in caso di rimborso delle spese di vitto, riduzione dell'indennità di un mezzo;

e) in caso di rimborso delle spese di un solo pasto, riduzione dell'indennità di un quarto.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche quando alloggio o vitto non sono stati pagati dal soggetto interessato. Il godimento gratuito di vitto e alloggio deve risultare dalla dichiarazione di cui all'art. 31, comma 3.

## Art. 35.

*Rimborsi spese*

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 che si recano in missione spetta:

a) il rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio;

b) il rimborso del vagone letto o cuccetta, con riduzione di un terzo delle indennità di cui agli articoli 32 e 33;

c) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro, calcolato con le modalità di cui all'art. 8, comma 3;

d) il rimborso della spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino, qualora non sia in dotazione o non sia utilizzata la tessera autostradale;

e) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;

f) un'indennità pari al 5 per cento dell'importo complessivo liquidato per indennità e rimborso spese, a titolo di rimborso delle spese di missione non documentabili. Tale percentuale è elevata al 10 per cento per le missioni all'estero. In entrambi i casi le spese per l'uso del mezzo aereo sono calcolate, ai fini della determinazione dell'indennità di cui alla presente lettera, nella misura del 50 per cento.

## Art. 36.

*Spese di rappresentanza*

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 che si rechino in missione in rappresentanza della Regione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per motivi di rappresentanza o in ragione della carica ricoperta, dietro presentazione di idonea documentazione o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva dell'interessato.

## Art. 37.

*Anticipo della missione*

1. I soggetti di cui all'art. 1, autorizzati a recarsi in missione, possono chiedere l'anticipazione delle presumibili spese e indennità.

2. Il rimborso delle spese e la corresponsione delle indennità spettanti sono conguagliati al termine della missione.

## Art. 38.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 2008, con gli stanziamenti previsti dal capitolo 100 del bilancio del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede mediante i corrispondenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale.

## Art. 39.

*Abrogazioni*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

1) 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali);

2) 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana);

3) 30 giugno 1986, n. 31 (Modifica alla legge regionale n. 48/1983 contenente: norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana);

4) 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali);

5) 16 novembre 1987, n. 55 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 concernente norme sulla previdenza l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana);

6) 8 febbraio 1994, n. 20 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, numeri 47 e 48);

7) 29 marzo 1994, n. 27 (Ulteriore integrazione alle leggi regionali 13 giugno 1983, numeri 47 e 48);

8) 27 febbraio 1995, n. 22 (Nuove modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, numeri 47 e 48);

9) 28 marzo 2000, n. 46 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 «Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato dei consiglieri della Regione Toscana». Modifiche);

10) 11 luglio 2000, n. 59 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali: modificazioni);

11) 16 agosto 2001, n. 37 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 «Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali» e legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 «Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali». Modifiche);

12) 31 ottobre 2001, n. 52 (Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 «Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali» e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48 «Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni, e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana» e successive modificazioni);

13) 18 febbraio 2002, n. 6 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 «Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali»);

14) 8 marzo 2004, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 «Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali». Modifiche);



15) 3 agosto 2004, n. 45 (Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 «Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana»);

16) 28 luglio 2006, n. 36 (Ambito di applicazione nell'ordinamento regionale dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Legge finanziaria per il 2006»).

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale), sono soppresse le parole: «nonché la normativa in materia di indennità, rimborsi spese, trattamenti di missione, aspettative, assicurazioni e previdenza prevista per i componenti della Giunta che ricoprono la carica di consigliere regionale».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 gennaio 2009

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2008.*

09R0355

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2009, n. 4.

### Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 dell'11 febbraio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale;

Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);

Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (disciplina delle spese di rappresentanza del consiglio regionale);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Visto l'art. 16 del regolamento interno del consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 (regolamento interno di amministrazione e contabilità);

Visti gli articoli da 23 a 27 del testo unico delle disposizioni procedurali ed organizzative del consiglio di competenza dell'ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio 2006, n. 59;

Considerato quanto segue:

1. che la richiamata legge regionale n. 4/2008 in materia di autonomia dell'assemblea legislativa regionale definisce le relazioni istituzionali proprie della stessa assemblea legislativa;

2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire più esattamente le tipologie e le relative modalità di esercizio delle spese di rappresentanza da parte del consiglio, modificando a tal fine la normativa di cui alla legge regionale n. 20/2004;

3. che tale modifica è opportuna anche al fine di una migliore definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che esercitano le

funzioni di rappresentanza del consiglio, nonché per una più puntuale imputazione delle spese;

4. che conseguentemente alla presente legge devono essere modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate.

Art. 1.

#### Tipologia delle spese di rappresentanza

1. L'assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e l'immagine del consiglio, può effettuare le seguenti tipologie di spese di rappresentanza:

a) spese riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni di valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del consiglio e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentativi della società civile;

b) spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, all'attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali cui il consiglio partecipa ed in generale allo svolgimento delle relazioni istituzionali di cui all'art. 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell'assemblea legislativa regionale), ivi comprese le spese per l'acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri analoghi eventi;

c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del consiglio oppure attraverso contributi finanziari.

2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a rapporti con soggetti esterni all'amministrazione.

3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità.

Art. 2.

#### Soggetti titolari della funzione di rappresentanza

1. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente del Consiglio.

2. Le attività di rappresentanza possono essere esercitate in via ordinaria anche da:

a) i componenti dell'ufficio di presidenza;

b) i presidenti delle commissioni consiliari;

c) i presidenti o i titolari monocratici degli organismi autonomi istituiti con legge regionale presso il consiglio, limitatamente alle attività di cui art. 1, comma 1, lettera a);

3. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal presidente anche a singoli consiglieri designati a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'ufficio di presidenza.

Art. 3.

#### Modalità di effettuazione delle spese di rappresentanza

1. Per le spese di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), l'ufficio di presidenza, con deliberazione, stabilisce la dotazione annua di ciascuno dei titolari della funzione.



2. Le spese di cui al comma 1, nei limiti delle rispettive dotazioni ivi previste, sono effettuate direttamente da ciascun titolare della funzione e ad esso rimborsate, a seguito di autocertificazione con le modalità definite con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

3. Le attività e le conseguenti spese di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con deliberazione dell'ufficio di presidenza e sono attuate con decreto del dirigente competente.

4. In caso di urgenza o in connessione ad esigenze non precedentemente programmate e disposte dall'ufficio di presidenza, le spese di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), possono essere effettuate direttamente dal presidente o da altro consigliere delegato a rappresentarlo, con le modalità esecutive del comma 2.

5. Le spese di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sono disposte con deliberazione dell'ufficio di presidenza, fatta eccezione per quelle di importo inferiore a 500,00 euro che possono essere disposte direttamente dal presidente, e sono attuate con decreto del dirigente competente.

#### Art. 4.

##### *Partecipazione a comitati*

1. Il consiglio, con deliberazione dell'ufficio di presidenza, può partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro consigliere individuato dall'ufficio di presidenza, a comitati d'onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali, culturali, economiche e sportive di rilievo regionale promosse da soggetti pubblici o da soggetti privati rappresentativi della società toscana.

#### Art. 5.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2009, con lo stanziamento di spesa previsto dal capitolo 200 del bilancio di previsione del consiglio e per gli anni successivi con l'apposito stanziamento previsto nel bilancio del consiglio.

2. Nell'ambito del capitolo sono individuati articoli corrispondenti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 1.

3. Il segretario generale informa periodicamente l'ufficio di presidenza sull'andamento dell'utilizzo dello stanziamento.

#### Art. 6.

##### *Abrogazione*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (disciplina delle spese di rappresentanza del consiglio regionale).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2009

MARTINI

09R0356

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. 2.

**Bilancio regionale di competenza e di cassa 2009 - Bilancio pluriennale 2009/2011.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Stato di previsione delle entrate*

1. È approvato in € 2.578.628.071,10 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella «A» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2009. (In allegato).

2. È approvato in € 4.549.753.557,22 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2009, secondo la tabella «A» annessa alla presente legge. (In allegato).

3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla regione e il versamento, alla Tesoreria della regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2009, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.

4. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

#### Art. 2.

##### *Stato di previsione delle spese*

1. È approvato in € 2.578.628.071,10 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella «B» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2009. (In allegato).

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.


3. È approvato in € 4.549.753.557,22 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella «B» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2009. (In allegato).

4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

#### Art. 3.

##### *Autonomia contabile del Consiglio regionale*

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita, per l'anno 2009, in € 11.802.654,89 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 010 e n. 011 della funzione obiettivo n. 1.



## Art. 4.

*Classificazione delle entrate*

1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

## Art. 5.

*Classificazione delle spese*

1. Le spese del bilancio regionale 2009, sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.

## Art. 6.

*Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale*

1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2009 sono allegati i seguenti prospetti:

Tabella n. 1: quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

Tabella n. 2: tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di Fondi della Unione europea e dello Stato a specifica destinazione;

Tabella n. 3: elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

Tabella n. 4: elenco delle spese obbligatorie;

Tabella n. 5: elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla regione e dei fondi di garanzia;

Tabella n. 6: elenco dei capitoli di spesa del bilancio finanziati con il prestito obbligazionario di € 86.773.974,49 e di € 100.000.000,00;

Tabella n. 7: dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2008;

Tabella n. 8: dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2009;

Tabella n. 9: fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso.

## Art. 7.

*Bilancio pluriennale*

1. È adottato per il triennio 2009/2011 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella «C» annessa alla presente legge. (In allegato).

## Art. 8.

*Avanzo di amministrazione*

1. È autorizzata, ai sensi del quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di € 264.911.737,60 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da Tabella n. 7 allegata alla presente legge. (In allegato).

## Art. 9.

*Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio*

1. È autorizzata, ai sensi del quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2009 della somma di € 165.576.797,95 a titolo di «Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2009».

## Art. 10.

*Oneri continuativi*

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2009, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.

2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

## Art. 11.

*Fondo di riserva per spese obbligatorie*

1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di € 503.558,99 a titolo di «Fondo di riserva per spese obbligatorie», con uguale dotazione di cassa.

2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'art. 6, comma 1 della presente legge.

3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4. (In allegato).

## Art. 12.

*Fondo di riserva per spese impreviste*

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di € 30.000,00 a titolo di «Fondo di riserva per spese impreviste».

2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

## Art. 13.

*Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati*

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2009, di € 200.000,00.

2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

## Art. 14.

*Fondo di riserva di cassa*

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di € 10.000.000,00 a titolo di «Fondo di riserva di cassa».

2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

## Art. 15.

*Annualità del bilancio*

1. L'esercizio finanziario 2009 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2009.



## Art. 16.

*Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato*

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

## Art. 17.

*Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione*

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2009 degli Enti sottoelencati:

- a) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise - Campobasso;
- b) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;
- c) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;
- d) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;
- e) Ente per il diritto allo Studio Universitario - Campobasso;
- f) Agenzia Regionale Molise Lavoro - Campobasso;
- g) Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia;
- h) Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso;
- i) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» - Campobasso.

2. Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2009.

## Art. 18.

*Variazione al bilancio*

1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», è autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2009, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

## Art. 19.

*Pubblicazione*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 gennaio 2009

IORIO

09R0108

**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2009, n. 4.

**Legge elettorale**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

## Art. 1.

*Principi*

1. Il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Le lezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

4. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all'art. 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

## Art. 2.


*Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale*

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995 e dall'art. 9 della legge n. 108/1968.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108/1968, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.



5. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'art. 11 della legge n.108/1968.

#### Art. 3.

##### *Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste*

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'art. 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione. I gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto partecipano all'attribuzione del premio di maggioranza.

#### Art. 4.

##### *Scheda elettorale*

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

#### Art. 5.

##### *Elezione del Presidente della Giunta regionale*

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

#### Art. 6.

##### *Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze*

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

#### Art. 7.

##### *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 15, primo comma, numero 2, della legge n. 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;



*d)* determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

*e)* divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

*a)* proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera *c)*;

*b)* determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera *b)*;

*c)* determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;

*d)* esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione;

*e)* divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4... e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

*f)* sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera *e)*, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trentasei seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, più di trentanove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentanove seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

*g)* se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

*a)* per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera *b)*;

*b)* moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera *a)*, e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera *a)*, alcun risultato intero.

Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

*a)* verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera *a)*. Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere *f)* e *g)*, toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera *b)*;


*b)* dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera *b)*, e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere *f)* e *g)*. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

*c)* individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera *b)*. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

*d)* verifica il rispetto di quanto stabilito dall'art. 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera *a)* e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere *b)* e *c)*. Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera *d)*.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.



Art. 8.  
*Surrogazioni*

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'art. 7, commi 7 e 8.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'art. 7, commi 7 e 8.

Art. 9.  
*Supplenza*

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'art. 8.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'art. 8.

Art. 10.  
*Rappresentanza di genere*

1. Le disposizioni dell'art. 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.

4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 11.  
*Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali*

1. È garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si

applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 12.  
*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

27 marzo 2009

BASSOLINO

09R0435

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2009, n. 5.

«Intervento straordinario società Astir S.p.A.»

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Campania, in qualità di socio unico, provvede ad assegnare alla società Astir S.p.A la somma di somma di euro 17.102.286,03 a titolo di intervento finanziario straordinario, per garantire i livelli occupazionali.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stabiliti in euro 17.102.286,03, si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2009, con lo stanziamento di apposito capitolo, di nuova istituzione, denominato: «Intervento straordinario in favore della società ASTIR S.p.A.», dell'unità previsionale di base (UPB) 1.1.5 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2009, con prelievo di detta somma dalla UPB 6.23.57 che si riduce di pari importo.

3. È demandata alla Giunta regionale l'adozione degli atti necessari per ricondurre alla normalità l'attività gestionale della Società ASTIR S.p.A. al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

4. È demandata altresì alla Giunta regionale ogni iniziativa finalizzata a verificare l'esistenza di responsabilità in merito alla gestione, all'amministrazione ed anche al recupero di eventuali somme nei confronti del socio di minoranza della ex RECAM S.p.A.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

14 Aprile 2009

BASSOLINO



**A.G.C. 06 - Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica - A.G.C. 06 - Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica - deliberazione n. 621 del 27 marzo 2009. Attuazione delle «Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013» attraverso azioni di intervento a valere sui fondi POR FESR 2007/2013. Riparto fondi.**

Premesso:

che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di programma operativo regionale Campania FESR 2007-2013;

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;

che con DGR n. 26 dell'11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013;

che con DPGR numero 56 del 27 febbraio 2008 è stata nominata l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013;

che con DPGR numero 62 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi;

che con la DGR n. 879 del 16/05/2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei Criteri di selezione delle operazioni POR Campania FESR 2007-2013;

che con DGR n. 960 del 30 maggio 2008 sono stati istituiti i capitoli di bilancio dedicati ai singoli obiettivi operativi del PO FESR;

che in continuità con quanto attuato e programmato nel periodo 2000-2006, l'Assessorato all'Università e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi informativi e statistica, ha elaborato una proposta di linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013, coerente alle direttive approvate dai Documenti di Programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

tale proposta è stata oggetto di negoziazione e concertazione con Autonomie Locali, Associazioni di categoria e Associazioni datoriali nonché con le rappresentanze del mondo della Ricerca pubblica e privata;

che con DGR n. 1056 del 19 giugno 2008 sono state approvate le Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'informazione in Campania - Programmazione 2007-2013;

che il Consiglio regionale ha approvato le suddette linee in data 14 novembre 2008;

che con la DGR n. 879 del 16 maggio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei Criteri di selezione delle operazioni POR Campania FESR 2007-2013,

Considerato che:

La strategia per la ricerca e l'innovazione della Regione Campania intende contribuire agli obiettivi sanciti nella Strategia di Lisbona, intervenendo in modo complementare alle iniziative che saranno avviate, a livello comunitario dal VII Programma Quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività amministrative per il periodo 2007-2013, che mira a costruire le fondamenta dello Spazio Europeo della Ricerca attraverso una più efficace integrazione tra formazione, ricerca e industria;

Anche in ambito nazionale il PON «Ricerca Competitività» è in grado di sostenere nell'area Convergenza ambiti di rilevanza strategica nazionale e valorizzare potenzialità e vantaggi comuni tra le regioni;

Le iniziative programmate nelle linee di indirizzo per la Ricerca e l'Innovazione, della Regione Campania sono coerenti sia con gli orientamenti strategici del Quadro Strategico Nazionale sia con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno per la politica regionale di sviluppo 2007/2013;

Le linee strategiche definiscono un insieme di obiettivi strategici ed operativi da realizzare nei prossimi anni per il rafforzamento e potenziamento del settore della ricerca sul territorio campano. Il documento definisce i nuovi percorsi della politica regionale in una logica di stretta

integrazione tra le diverse tipologie di risorse disponibili (PO. F.E.S.R., PO F.E.S.E., F.A.S., etc.) e le nuove policy nazionali ed europee;

Le linee propongono, da un lato, azioni rivolte a dare maggiore impulso alla realizzazione di progetti di innovazione già avviati sul territorio in materia di Ricerca e Innovazione dall'altro, azioni rivolte a recepire le nuove politiche nazionali ed europee per il 2007/2013;

La sfida ambiziosa è accrescere la competitività del sistema produttivo regionale attraverso il potenziamento della ricerca, la promozione dell'uso della conoscenza, il trasferimento tecnologico a favore delle imprese e la diffusione dell'innovazione nel tessuto produttivo.

Rilevato:

che il PO. FESR 2007-2013 ha tra gli Obiettivi specifici ed operativi, l'obiettivo specifico 2.a Potenziamento del sistema della Ricerca e Innovazione ed implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi, ed i relativi obiettivi operativi:

2.1 - Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica

2.2- Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R&S

che la DGR n. 26 del 11 gennaio 2008 ha approvato il piano finanziario per obiettivo operativo suddividendo la dotazione totale dell'Obiettivo specifico 2.a, pari ad 550 ME, nel seguente modo:

250 ME all'Obiettivo operativo 2.1 - Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica;

300 ME all'Obiettivo operativo 2.2 - Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R&S

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 7 marzo 2008 Designando i Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi operativi, stabilisce fra l'altro, che per l'O.O. 2.1 è responsabile per la quota di 250 ME Dirigente del Settore 01 AGC 06 così come anche per l'O.O. 2.2, per la quota di 300 ME è responsabile il Dirigente del Settore 01 AGC 06.

che le attività di attuazione, gestione e rendicontazione degli interventi finanziati a valere sui fondi di detto O.O. saranno assegnate ai suddetti Settori in base alle competenze istituzionali definite dalla l.r n. 11/1991;

che dal confronto delle, «linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013» e «il POR FESR 2007/2013» è scaturito l'allegato documento che presenta le azioni da avviare in via prioritaria con le risorse finanziarie disponibili sul POR FESR 2007/2013 (Allegato a) -Tabelle 1 e 2);


che tale documento, allegato al presente atto per formarne parte integrante, prevede una serie di azioni per l'attuazione degli obiettivi delle linee di indirizzo strategico a fronte delle quali è stato effettuato il riparto delle risorse finanziarie disponibili sulla programmazione FESR 2007-2013;

che per quanto attiene l'obiettivo operativo del POR 2.1 - Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica, la Regione, prevede un'attività di diffusione del trasferimento tecnologico verso le imprese del territorio, dei risultati prodotti con attività di ricerca anche attraverso le azioni di accompagnamento all'innovazione e audit tecnologico;

che relativamente all'Obiettivo Operativo 2.2 occorre promuovere l'innovazione del sistema imprenditoriale per investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale in particolare nei settori strategici, innovativi, con più alto grado di specializzazione, promuovendo, al contempo, l'innovazione di prodotto e di processo ed il rilancio per i comparti strategici in declino, sostenendo, inoltre Progetti di Innovazione Industriale che vedono coinvolti tutti gli attori della ricerca applicata.

che in conformità al parere reso dall'Autorità di Gestione, giusta nota del 9 marzo 2009, prot. 202508, si stabilisce, in sede di attuazione:

il coordinamento tra i responsabili degli Obiettivi operativi 2.1 e 7.2 e con Città della Scienza S.p.A., organismo in house della Regione Campania, soggetto attuatore dell'Obiettivo 7.2, come da DGR n 1594 l 115 ottobre 2008, per l'azione d dell'obiettivo 2.1 (tabella 1);



il coordinamento con il responsabile dell' Obiettivo operativo 2.6 per l'azione «Sostegno alle azioni di internazionalizzazione indicate dal sistema della ricerca e del tessuto produttivo», qualora essa sia indirizzata al sostegno delle PMI.

che in conformità al parere reso dalla Struttura di Coordinamento della Programmazione Unitaria 2007-2013, con nota del 17 marzo 2009, prot. 1431, è stata prevista la copertura delle azioni discendenti dai grandi progetti approvati in sede di programmazione POR FESR 2007/2013, insistenti sull'obiettivi operativi 2.1 e 2.2;

Ritenuto:

di dover dare attuazione alle «linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013» attraverso azioni di intervento a valere sui fondi POR FESR 2007/2013;

di dover approvare il documento contenente gli interventi finalizzati al potenziamento del sistema della ricerca e innovazione ed implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi della Regione Campania con le dotazioni finanziarie di riferimento, allegato al presente atto (Allegato *a*) Tabelle 1 e 2) formandone parte integrante;

Visti:

il Programma operativo POR FESR 2007/2013;

la normativa comunitaria e nazionale;

la Delibera: di Giunta Regionale n. 26 dell'11 gennaio 2008;

la Delibera: di Giunta Regionale n. 879 del 16 maggio 2008;

la DGR 960 del 30 maggio 2008;

la DGR 1056 del 16 giugno 2008;

la Delibera: di Giunta Regionale n. 1265 del 24 luglio 2008 (parco progetti);

Delibera:

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

di dare attuazione alle «linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013» attraverso azioni di intervento a valere sui fondi POR FESR 2007/2013;

di approvare il documento contenente gli interventi finalizzati al potenziamento del sistema della ricerca e innovazione ed implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi della Regione Campania con le dotazioni finanziarie di riferimento, allegato al presente atto (Allegato *a*) -Tabelle 1 e 2) formandone parte integrante;

di demandare al settore competente l'attuazione di quanto deliberato;

di trasmettere il presente atto: ai Settori proponenti (Ricerca Scientifica, all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013), al Settore Stampa, documentazione, informazione per la pubblicazione sul BURC e per l'immissione sul sito [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it).

*Il Segretario:* D'ELIA

Visto, *il Presidente:* BASSOLINO

09R0436

## REGIONE SICILIA

LEGGE 20 novembre 2008, n. 15.

### Misure di contrasto alla criminalità organizzata.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 24 novembre 2008)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

### DISPOSIZIONI PER LA LEGALITÀ E IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 1.

#### Laboratori della legalità

1. La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado attraverso appositi finanziamenti finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica, con particolare riguardo al rispetto del decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico, artistico e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono essere realizzati anche in rete con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, associazioni, fondazioni. Gli stessi inoltre possono avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalità che si siano distinte nella lotta al crimine nonché dei documenti ufficiali che siano particolarmente significativi nell'ambito della lotta alla mafia.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli istituti scolastici che ne facciano richiesta, fino a 5 migliaia di euro per l'istituzione dei laboratori di cui al comma 1.

3. Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di rendicontare le somme percepite entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata o insufficiente rendicontazione l'istituto è escluso dai finanziamenti per i tre anni successivi.

4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il direttore dell'ufficio scolastico regionale, disciplina le modalità di rendicontazione dei fondi erogati e quelle di svolgimento dei laboratori di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro.

6. Gli oneri discendenti dal comma 5, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2 gennaio 5.2, accantonamento 1001.

Art. 2.

#### Conto unico per gli appalti

1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.



2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui al commi 1 e 2.

#### Art. 3.

##### *Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL)*

1. Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Interno, istituisce per ogni provincia una o più zone franche per la legalità (ZFL), per un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.

2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attività d'impresa:

- a) imposte sui redditi;
- b) contributi previdenziali;
- c) imposta comunale sugli immobili.

3. Per i contributi previdenziali e l'imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, è rimborsato quanto dovuto e versato.

4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.

5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti «*de minimis*».

6. L'elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della medesima legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 e per un quinquennio, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di euro.

8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

#### Art. 4.

##### *Costituzione di parte civile della Regione*

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio.

#### TITOLO II

##### AGEVOLAZIONI PER LA FRUIZIONE SOCIALE DEL BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

#### Art. 5.

##### *Fondo di rotazione*

1. Per la riutilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, anche se da questi dati in gestione a consorzi di comuni, il 15 per cento delle risorse a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinato per la

progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire.

2. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questi comprenda anche le spese di progettazione.

3. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione di cui al presente articolo le somme anticipate dalla Regione.

#### Art. 6.

##### *Concorso della Regione al pagamento degli interessi*

1. La Regione concorre, nella misura del 50 per cento, al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui all'art. 5.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il limite decennale di impegno di 100 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.2.8.2, accantonamento 2001.

#### Art. 7.

##### *Concessione di fidejussioni*

1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione dei beni confiscati, alle cooperative sociali, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero, alle cooperative dei lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata e ai comuni sono accordate fidejussioni prestate dalla Regione a copertura fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per le attività di progettazione e la realizzazione dell'opere di adattamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, la spesa annua di 50 migliaia di euro, da iscriverne nell'UPB 4.2.1.5.4, capitolo 214102. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

3. Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, Un punteggio specifico per i progetti che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

#### Art. 8.

##### *Semplificazione delle procedure*

1. Per l'istruttoria e l'espletamento delle pratiche amministrative relative alle misure di cui agli articoli 5, 6 e 7, è assicurata celerità di trattamento secondo i criteri delle conferenze di servizi indette per la pronta assunzione e delle decisioni necessarie.

#### Art. 9.

##### *Misure in favore delle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati*

1. All'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e aggiunto il seguente comma:

«2 bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.»

2. L'art. 18 della legge regionale n. 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. Aiuti *de minimis* alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca. - 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a



concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti *de minimis* per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal Regolamento CE n. 875/2007 per le imprese attive nel settore della pesca e dal Regolamento CE n. 1535/2007 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli.».

3. All'art. 22 della legge regionale n. 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita apposita riserva ammontante a 400 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.3.2.6.2 (di cui 250 migliaia di euro dal capitolo 616804 e 150 migliaia di euro dal capitolo 610811) del bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, da destinare alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi della presente legge. La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non utilizzate su tale riserva è impiegata per le finalità di cui all'art. 3, comma 1.».

#### Art. 10.

##### *Criteri di precedenza nell'assegnazione in concessione di aree consortili, artigiane o di infrastrutture*

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 4 gennaio 1984, n. 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis - 1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano subito danni ai beni immobili di pertinenza delle loro attività in conseguenza di attentati o azioni criminose messi in atto dalla mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza nell'assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree consortili, artigiane o di infrastrutture di cui alla presente legge.».

2. La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il prosieguo dell'attività e che gli esercenti abbiano sporto dettagliata denuncia all'autorità giudiziaria.».

#### Art. 11.

##### *Commissione di controllo*

1. Relativamente all'utilizzo delle misure agevolative, previste dal presente titolo a beneficio dei soggetti indicati agli articoli 5, 6, 7 e 9, è istituita con decreto del Presidente della Regione una Commissione di controllo composta da professionisti esperti in materia, che a tal fine prestano la propria attività a titolo gratuito, avente quale compito la valutazione della congruità e della economicità delle istanze di accesso alle misure agevolative e la rispondenza alle finalità sociali, sorrette da principi di economicità, per le quali vengono richieste.

#### TITOLO III

##### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999 N.20 IN MATERIA DI INTERVENTI CONTRO LA MAFIA E DI MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DEI LORO FAMILIARI

#### Art. 12.

##### *Onorari avvocati di parte civile*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 13 settembre 1999, n. 20, le parole «ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati» sono sostituite dalle parole «liquidati in sentenza o, in mancanza, secondo i minimi tariffari».

#### Art. 13.

##### *Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa). — 1. Le procedure amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge sono attribuite all'ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa, istituito presso il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.».

2. L'ufficio di cui al comma 1 acquisisce le attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento dell'autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento alla circostanza che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.

3. L'ufficio di cui ad comma 1 esprime, altresì, pareri sul possesso da parte dei richiedenti dei requisiti per l'assunzione presso le altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 4.».

#### Art. 14.

##### *Divieto di cumulo dei benefici*

1. L'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Divieto di cumulo dei benefici). — 1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.».

2. I soggetti beneficiari della presente legge, siano essi vittime o familiari, devono essere del tutto estranei ad ambienti criminali e malavitosi.

3. Nel caso in cui la legislazione statale prevede elargizioni di benefici per le medesime fattispecie, l'avente diritto è tenuto a presentare previamente istanza all'Amministrazione statale e la Regione può intervenire soltanto a titolo di anticipazione.

4. Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.

5. In caso di concorso di benefici economici in ragione delle medesime circostanze da parte di comuni o province siciliani, i soggetti interessati che optino per l'elargizione di miglior favore, perdono il diritto ad ogni altra provvidenza economica prevista dalla Regione o dagli enti locali. Qualora i soggetti interessati abbiano già avuto corrisposte da parte degli enti locali elargizioni di importo inferiore rispetto a quelle previste dalla Regione, tali somme sono detratte dall'intervento regionale..».

#### Art. 15.

##### *Applicazione dei benefici*

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dai seguenti:

«1. I benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati.».

1-bis. In assenza di apposite sentenze che abbiano individuato gli autori del delitto, al riconoscimento dello status di vittima innocente della mafia o della criminalità organizzata provvede la Commissione consultiva istituita ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1990, p. 510, secondo le modalità di cui al comma 1-ter.

1-ter. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un protocollo d'intesa con il Ministro dell'interno affinché la commissione di cui al comma 1-bis possa esprimersi alle istanze inoltrate per ottenere i benefici della presente legge.».



2. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, le parole «il periodo compreso tra il 1944 ed il 1960» sono sostituite dalle parole «nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1966».

3. Nel titolo dell'elenco allegato alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 le parole «nel periodo compreso tra il 1944 e il 1960» sono sostituite con le parole «nel periodo compreso tra il 1944 e il 1966» ed al medesimo elenco 50110 aggiunti i seguenti nominativi: Giuseppe Scalia, Cattolica Eraclea (AG), 18 novembre 1945; Carmelo Battaglia, Tusa (ME), 24 marzo 1966.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 78 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1002, per l'esercizio finanziario medesimo.

#### TITOLO IV

#### NORME FINALI

#### Art. 16.

##### *Qualificazione di imprese*

1. I soggetti privati che per la realizzazione di opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica siano destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 100.000 euro, sono tenuti ad affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA).

#### Art. 17.

##### *Esclusione dal godimento di benefici*

1. L'imprenditore che a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicato sia dichiarato colpevole per il reato di cui all'art. 367 codice penale, commesso al fine di godere di benefici a qualunque titolo concessi, compresi quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, è escluso per cinque anni dall'accesso a qualunque forma di beneficio, non solo di carattere economico, previsto dalla Regione o da altro ente pubblico regionale o locale.

#### Art. 18.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 novembre 2008.

LOMBARDO

09R0311

LEGGE 20 novembre 2008, n. 16.

### **Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nei settori della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 24 novembre 2008)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Monitoraggio della qualità delle acque e degli ambiti marini*

1. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e comunica, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli esiti delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei allo scopo di conoscere lo stato di equilibrio degli ecosistemi marino-costieri.

#### Art. 2.

##### *Fermo di emergenza temporaneo*

1. Per fronteggiare la crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa e per una durata di trenta giorni, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per tutte le imbarcazioni, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, con esclusione delle fattispecie previste dal decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, i cui effetti sono stati fatti salvi dal comma 4 dell'art. 1 della legge 2 agosto 2008, n. 129. Il periodo di interruzione dall'attività di pesca, certificato dalle Capitanerie di porto competenti per territorio, derivante dall'applicazione dell'art. 81 del Regolamento CE n. 40 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. n. 19 del 23 gennaio 2008, è conteggiato ai fini della quantificazione dei giorni di arresto temporaneo.

2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese di pesca la compensazione economica di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008. È, inoltre, autorizzata l'erogazione di un'indennità giornaliera, pari al minimo monetario garantito stabilito nel contratto nazionale di lavoro per il marinaio esercente la pesca costiera ravvicinata, a ciascun membro dell'equipaggio e che risulti, in base al ruolino, imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per gli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 180 della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro da destinare: quanto a 5.600 migliaia di euro per gli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole 18 luglio 2008, quanto a 6.658 migliaia di euro alla corrispondenza dell'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi; quanto a 242 migliaia di euro agli oneri da corrispondere alle Capitanerie di porto ai sensi dell'art. 180 della legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 32. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono definiti i periodi di intenzione tecnica nonché le modalità di erogazione dei benefici, di cui ai commi 1 e 2.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere sino al limite massimo di 1000 migliaia di euro alle imprese di pesca siciliane tenute all'uso



obbligatorio del sistema di localizzazione satellitare denominato «Blue-box», un contributo «una tantum» finalizzato alla parziale copertura delle spese di gestione del servizio e di manutenzione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di 1.000 migliaia di euro.

5. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi siciliani, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2007-2008, come si evince dal libretto consumo carburante. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 nelle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1002.

6. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 4 e 5.

7. Gli aiuti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono concessi in regime di aiuti «*de minimis*» nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007.

#### Art. 3.

##### *Tracciabilità*

1. Al fine dell'applicazione della normativa comunitaria di settore, per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, le direzioni dei mercati ittici della Sicilia trasmettono, con cadenza mensile, al Dipartimento pesca un modulo debitamente compilato contenente i dati sulla quantità, qualità e prezzo, in funzione della provenienza e del luogo di cattura del prodotto ittico locale.

#### Art. 4.

##### *Conferimento al fondo di rotazione IRCAC*

1. Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) con l'art. 3 della legge regionale n. 7 febbraio 1963, n. 12 ed incrementato con l'art. 37 della legge regionale n. 9 maggio 1986, n. 23 è ulteriormente incrementato di 500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di 500 migliaia di euro.

#### Art. 5.

##### *Consiglio regionale della pesca - modifica della composizione*

1. Al comma 1 dell'art. 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato con l'art. 6 della legge regionale n. 8 novembre 2007, n. 21, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o suo delegato».

#### Art. 6.

##### *Rinvio dinamico alla disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni «de minimis» al settore della pesca*

1. Gli aiuti erogati alle imprese operanti nel settore della pesca, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nella misura del «*de minimis*» nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella G.U.U.E. n. 193 del 25 luglio 2007.

#### Art. 7.

##### *Osservatorio della pesca del Mediterraneo*

1. L'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, di seguito denominato Osservatorio, istituito dal Distretto pro-duttivo di cui al decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 182/12S del 6 febbraio 2008, ha il fine di attivare studi in materia di innovazione, internazionalizzazione, mercato, finanza di distretto e dell'ambiente marino a supporto del sistema delle imprese della filiera ittica e dell'Amministrazione regionale. L'Osservatorio, altresì, redige il Rapporto annuale della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare la somma di 100 migliaia di euro a decorrere dal 2009.

3. L'onere di cui al comma 2 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento codice 1002.

#### Art. 8.

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri di cui all'art. 2, commi 3 e 4, pari a 13.500 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, quanto a 7.864 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.3.2.1.6, capitolo 746811, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle economie discendenti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e quanto a 2.636 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento codice 1002, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Agli oneri di cui all'art. 4, pari a 500 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.2, capitolo 6 13901, accantonamento 2001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 9.

##### *Entrata in vigore*


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 novembre 2008.

LOMBARDO

09R0312



LEGGE 20 novembre 2008, n. 17.

**Norme per la continuità del reddito minimo d'inserimento.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 24 novembre 2008)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Norme per la continuità del reddito minimo d'inserimento*

1. La spesa autorizzata con la tabella «G» della legge regionale n. 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalità di cui alla UPB 7.2.2.6.2, capitolo 712402, è incrementata per l'esercizio finanziario 2008 di 1.500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità della UPB 4 febbraio 2 agosto 2, capitolo 613901, accantonamento 2001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'Amministrazione regionale può prevedere il rifinanziamento dei cantieri di cui al comma 2, nella misura massima dell'80 per cento per i comuni con popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del fabbisogno segnalato dai comuni di cui al comma 1, da destinare in favore dei soggetti di cui al comma 3.

5-ter. Ai fini dell'accesso ai cantieri di servizi di cui al comma 5-bis i soggetti destinatari devono:

a) avere prestato nell'anno 2008 attività lavorativa esclusiva nei cantieri di cui al comma 2;

b) dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere privi di qualsiasi altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per:

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che, se posseduta a titolo di proprietà, non può eccedere la soglia minima indicata dal comune;

i terreni agricoli posseduti il cui valore complessivo non può superare il 25 per cento del limite massimo previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5-quater. La perdita del requisito di cui alla lettera b) del comma 5 ter comporta la cancellazione dalle liste comunali dei soggetti destinatari dei programmi di lavoro di cui al comma 2.

5-quinquies. I comuni esercitano il controllo sulle attività di cui al presente articolo, provvedendo al recupero delle somme indebitamente percepite in caso di accertamento di dichiarazione mendace o falsità negli atti prodotti dai soggetti destinatari dell'attività lavorativa di cui al comma 2».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 novembre 2008.

LOMBARDO

09R0313

**REGIONE SARDEGNA**

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 16.

**Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Parte I e II n. 36 del 22 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 15 del 2008*

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), le parole «nel mese di ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi di settembre, ottobre e novembre».

Art. 2.

*Modalità d'individuazione*

1. I comuni beneficiari sono individuati, nel termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

*Contributo di solidarietà istituzionale*

1. Il contributo di solidarietà istituzionale previsto dall'art. 3 della legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), è esteso alle vittime degli eventi alluvionali di Villagrande del mese di dicembre 2004.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000 per l'anno 2008, si fa fronte con la variazione di bilancio di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2008 è introdotta la seguente variazione:

in diminuzione

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare


2008	euro	12.000.000
------	------	------------

in aumento

UPB S04.03.002

Emergenza idrica ed eventi alluvionali-Investimenti

2008	euro	12.000.000
------	------	------------



3. Le somme non impegnate nell'anno 2008 permangono nel conto dei residui per essere impegnate nell'anno successivo.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 novembre 2008

SORU

09R0127

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 17.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009 e disposizioni varie.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 40, del 27 dicembre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Esercizio provvisorio*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2009, per un periodo non superiore ai quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2009, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione, le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011), ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum.

2. Gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare i quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello stato di previsione della spesa.

3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2 e dal periodo interessato all'esercizio provvisorio.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.

Art. 2.

*Proroga dei termini*

1. I termini di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono prorogati al 31 dicembre 2009.

Art. 3.

*Programma Leader plus 2000-2006*

1. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 430.000 per le operazioni di chiusura e di rendicontazione del Programma Leader plus 2000-2006; alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di pari importo dalla UPB S08.01.002 (Fondo nuovi oneri legislativi), mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2008 per incrementare la UPB S01.04.002; le somme non impegnate nel corso dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 dicembre 2008

SORU

09R0104

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 1.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009).**

*(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 14 maggio 2009)*

*(Omissis).*

09R0494

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 2.

**Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012.**

*(Pubblicata nel S.O. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 14 maggio 2009)*


*(Omissis).*

09R0495

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

*(di cui spese di spedizione € 127,00)*

*(di cui spese di spedizione € 73,00)*

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,40)*

*(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 1 0 0 3 \*

€ 3,00

